7 - ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

7.1 - Contenuti

Alla luce delle disposizioni della legislazione nazionale, i Piani Faunistici-Venatori Provinciali devono contenere**:**

a) indicazione delle zone di tutela da costituire (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici per la riproduzione della fauna selvatica);
b) indicazioni delle Zone per addestramento, allenamento e gare di cani;
c) indicazioni delle aree in cui è precluso l'esercizio venatorio (Aree protette, fondi chiusi, zone militari, aree soggette a incendi boschivi, ecc.);
d) calcolo delle superfici totali delle suddette aree, raffronto percentuale con la superficie Agro-Silvo-Pastorale, come individuata nel Piano faunistico venatorio regionale e verifica del rispetto dei limiti di legge (art. 10, comma 3, L.N. 157/92, rapportato al territorio provinciale);
e) indicazioni cartografiche e informatiche (*shape files*) delle suddette aree;
f) indicazioni delle motivazioni che hanno portato all'individuazione di dette aree e delle specie interessate.
g) verifica della compatibilità con i Piani di azione degli habitat e delle specie di cui all'art. 47 della legge regionale 19 del 29/6/09.

Il Piano faunistico-venatorio provinciale deve inoltre contenere**:**

a) indicazioni sullo status e sulla distribuzione delle specie venabili e particolarmente protette nel territorio provinciale;
b) criteri per la raccolta dei dati gestionali relativi alle zone di tutela,
c) criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per le zone di tutela;
d) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di tutela;
e) per i Piani successivi analisi dei dati raccolti in base ai criteri di cui sopra.

7.2 - Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La direttiva 2001/42/CE (VAS) del Parlamento e del Consiglio Europeo “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” ha come obiettivo principale quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
La direttiva 2001/42/CE individua specificatamente una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (art. 3 paragrafo 2) e ne esclude chiaramente altri (art. 3 paragrafo 8); in particolare prevede la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva
92/43/CEE.
La direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, agli articoli 6 e 7, prevede infatti la valutazione d’incidenza dei piani e progetti che possono avere incidenze significative sulle Zone Speciali di Conservazione e sui Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”, e sulle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”.
Poiché il D.P.R. 357/97 di attuazione della direttiva 92/43/CEE, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, specifica che i piani faunistico-venatori e le loro varianti devono essere fatti oggetto di valutazione d’incidenza, emerge chiaramente la necessità di sottoporre i piani faunistico-venatori provinciali alla Valutazione Ambientale Strategica. Nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sarà svolta anche la Valutazione di Incidenza del Piano.
La Valutazione Ambientale Strategica garantirà anche il coordinamento tra i PFVP di Province e Regioni contermini.

7.3 - Approvazione del piano faunistico venatorio provinciale

L'iter amministrativo per l'approvazione del Piano comprende le seguenti procedure, che integrano le procedure di V.A.S**:**

a. fase di specificazione prevista dalla procedura di V.A.S.;
b. individuazione dei criteri per la costituzione degli Istituti faunistici con gli enti territoriali e i soggetti interessati (Comuni, A.T.C., C.A., Enti gestori di Aree protette, organizzazioni professionali agricole, associazioni ambientaliste, associazioni venatorie);
b) redazione della proposta di Piano e del Rapporto ambientale sulla base delle risultanze delle fasi a) e b);
c) approvazione della proposta di Piano e del Rapporto Ambientale da parte della Giunta Provinciale;
d) pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dei comuni interessati e avvio della fase di consultazione prevista dalla V.A.S. (soggetti con competenza ambientale e pubblico); contestuale Invio alla Giunta Regionale per le opportune osservazioni;
e) recepimento delle eventuali osservazioni della fase e delle opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati;
f) recepimento delle eventuali osservazioni regionali nell'ambito della procedura di V.A.S.;
g) stesura del Piano definitivo e della Dichiarazione di sintesi;
h) provvedimento di ratifica e approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
i) invio del provvedimento di ratifica alla Giunta Regionale per l'approvazione definitiva.

La validità del Piano è quinquennale; il piano scade al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la definitiva approvazione regionale, con estensione della scadenza al termine della stagione venatoria in corso solo per gli Istituti faunistici di competenza provinciale.
Nel caso in cui l'approvazione del Piano avvenga oltre i termini della sua scadenza, il periodo quinquennale di validità del Piano inizia comunque a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza. In questo caso la competenza territoriale degli Istituti faunistici di competenza provinciale scaduti rimane in capo alle Amministrazioni provinciali.
Nel caso di eventuali revisioni del Piano nel corso della sua validità, comportanti la modifica e/o la costituzione di nuovi Istituti faunistici, l'iter amministrativo deve prevedere le seguenti procedure**:**

a) approvazione della revisione del Piano da parte della Giunta Provinciale;
b) invio alla Giunta Regionale per le opportune osservazioni e contestuale pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dei comuni interessati dalla modifica e/o costituzione di nuovi Istituti faunistici.
c) recepimento delle eventuali osservazioni regionali e/o delleeventuali opposizioni da parte dei proprietari/conduttori dei fondi interessati;
d) provvedimento di ratifica e approvazione delle revisioni del Piano da parte della Giunta Provinciale;
e) invio del provvedimento di ratifica alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione delle revisioni del Piano;
f) nel caso di proposta di modifiche non sostanziali del PFVP, non deve essere ripresa la procedura di V.A.S.;
g) la revisione del Piano non comporta lo slittamento della sua scadenza prefissata.

Gli Istituti faunistici oggetto della suddetta revisione diventano esecutivi a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Regionale e scadono alla naturale scadenza del Piano.
La proroga motivata dei Piani faunistico-venatori provinciali, per un periodo non superiore ad un anno, deve essere comunicata formalmente alla Giunta regionale

7.4 - DEFINIZIONE E CRITERI PER IL CALCOLO DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE (T.A.S.P.) IN REGIONE PIEMONTE.

La determinazione del T.A.S.P. è collegata alla stesura del Piano faunistico-venatorio regionale (art. 10, L.N. 157/92). La Giunta Regionale, ai fini della pianificazione faunistico venatoria prevista dalla normativa succitata, ha approvato con D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005 la metodologia di calcolo del territorio agro-silvo-pastorale in Regione Piemonte. La suddetta Deliberazione attribuisce alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte il mandato di determinare, a partire dalla data della sua approvazione, la superficie di T.A.S.P. regionale, di T.A.S.P. provinciale e dei singoli A.T.C. e C.A. Il calcolo del T.A.S.P. deve essere aggiornato con cadenza almeno quinquennale, fatta salva la necessità di aggiornamento immediato in quelle realtà territoriali in cui la costruzione di grandi infrastrutture modifichi sensibilmente il territorio. Il computo del Territorio agro-silvo-pastorale è dato dalla superficie totale del territorio regionale *da cui vanno sottratti***:**

- fabbricati e aree urbanizzate;
- infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.);
- terreni sterili per natura (rocce nude, ghiacciai, nevai, ghiaieti,…);
- acque (in parte).

Sono invece *compresi nel T.A.S.P.*:

- terreni agrari e forestali non costituenti aziende agricole (terreni abbandonati, orti, parchi);
- parte della superficie improduttiva (acque, saline, torbiere, cave, etc.) “in quanto utile alla sopravvivenza dei selvatici”.

Per quanto attiene la **procedura di calcolo** si procede nel modo seguente**:**

Fabbricati e aree urbanizzate. Le aree urbanizzate, intese come l’insieme di edifici e strade, sono presenti come *layer* informativo nella Carta Tecnica Regionale (1:10.000). Poiché anche gli edifici costituenti i centri abitati sono rappresentati come singoli poligoni, è necessario costruire dei poligoni rappresentanti gli agglomerati urbani; per quanto riguarda gli edifici isolati, verrà considerata la loro superficie, come risultante dalla C.T.R., considerando anche un’area circostante (*buffer*) di 5 metri, al fine di includere cortili, marciapiedi.... Limitatamente alle aree di pianura, dove nell’ultimo decennio si sono avute le maggiori espansioni urbanistiche (nuove abitazioni, capannoni etc.), si farà un confronto, ed un adeguamento, tra superficie urbanizzata derivata da C.T.R. e superficie urbanizzata rilevata tramite immagini satellitari recenti.

Infrastrutture di urbanizzazione. Le strade asfaltate sono rappresentate sulla C.T.R. come poligoni e quindi hanno già la superficie tra i loro attributi. Per quanto riguarda le ferrovie, si applicherà un *buffer* di larghezza pari a 10 metri per la linea singola e a 14 metri per quella doppia per trasformare le linee della C.T.R. in poligoni.

Terreni sterili per natura. La carta della vegetazione è rilevata alla scala 1:10.000, tramite fotointerpretazione e rilievi a terra. Tale carta, redatta dall’IPLA e collaboratori per conto della Direzione regionale Economia Montana e Foreste, costituisce allo stato attuale la più aggiornata e dettagliata base di partenza per il calcolo del T.A.S.P. Nel restante territorio regionale, laddove questa cartografia non sia ancora disponibile (zone di pianura e parte dei rilievi collinari interni della regione), sarà integrata con immagini satellitari recenti per identificare il territorio non-T.A.S.P., in pratica gli edificati recenti, greti dei fiumi (“ghiaieti”),… Nell’ambito dei “terreni sterili per natura” si includeranno le rocce nude e i macereti e si escluderanno i terreni al di sotto dei 2.500 m di quota, in quanto a quote inferiori essi sono provvisti di vegetazione pioniera idonea al sostentamento della fauna selvatica.

Acque. Per quanto riguarda i fiumi, dovendo includere le acque ed escludere i greti, si sottrarrà al computo del T.A.S.P. la superficie risultante dalla sottrazione delle acque (derivate dalla C.T.R. numerica) alla superficie delle zone di piena ordinaria del fiume (che corrisponde ai greti + acqua; fonte Regione Piemonte). Nel caso dei laghi Maggiore e d’Orta, sarà inclusa solamente la fascia riparia entro i 25 metri dalle sponde o la superficie con acque fino alla isobata (se disponibile il dato) di 10 metri. Tale scelta considera che la fauna omeoterma utilizza di fatto a fini trofici le sponde o i fondali con profondità inferiore a 10 m. La superficie dei restanti laghi, ad esclusione dei laghi Maggiore e d’Orta, sarà inclusa nel T.A.S.P.

7.5 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE (OASI DI PROTEZIONE E ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA).

Definizione e finalità

a. **Oasi di protezione**: sono "*aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica"* La loro istituzione è deliberata dalla Provincia in attuazione dei piani faunistici per fini di particolare interesse faunistico e naturalistico o a tutela di specie rare o in estinzione.
b. **Zone di ripopolamento e cattura** (**Z.R.C.**): sono "*aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio*".

Dimensioni

a. **Oasi di protezione.** L'estensione di ciascuna oasi dovrebbe essere rapportata al ciclo biologico delle specie in essa presenti, tenendo conto della particolarità del territorio correlata all'A.T.C. o C.A. di cui fa parte. La dimensione attuale media delle Oasi in Regione Piemonte è di 607 ettari, con un minimo di 7 ed un massimo di 3.887 ettari (fatta eccezione per i 21.110 ha dell'Oasi di Torino, istituita anche per motivi legati alla presenza dell'area urbana torinese e dell'area residenziale della Collina di Torino). Le dimensioni minime devono essere rapportate alle esigenze ecologiche (areali) delle principali specie che in esse sono comprese e, nel caso di Oasi istituite al fine di tutelare zone umide, i confini dovranno comprendere anche una porzione adeguata di territorio limitrofo alle sponde del corpo idrico vero e proprio.
b. **Zone di ripopolamento e cattura.** L'estensione di ciascuna zona dovrebbe essere determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica. La dimensione attuale media delle Z.R.C. in Regione è di 674 ettari, con un minimo di 34 e un massimo di 2.458.

Al fine di agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica le dimensioni minime delle Zone di Ripopolamento e Cattura devono tenere conto delle esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo, anche considerando l'eventuale irradiamento verso le zone limitrofe una volta raggiunte le densità poste in obiettivo. Questo criterio è funzionale ad evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le zone non protette subito dopo la loro liberazione.

Localizzazione

- Le Oasi di protezione vanno costituite in territori idonei per ambiti naturali e comprendere, ove possibile, anche tratti di fiume, zone collinari e montane per assicurare un'efficace protezione di tutte le specie presenti nel territorio regionale e dei loro habitat.
- Le Z.R.C. vanno istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica e che non possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.

Oasi di Protezione. I criteri principali e gli aspetti fondamentali da prender in considerazione nell'analisi del territorio provinciale finalizzata all'individuazione di Oasi di protezione per la fauna, attraverso una disamina ragionata e documentata che può comunque tenere in considerazione anche altri considerazioni, sono i seguenti**:**

- In zona Alpi devono essere distribuite in modo da garantire una presenza uniforme sul territorio, compatibilmente con le caratteristiche orografiche dello stesso.
- devono essere individuate in maniera funzionale alla costituzione delle reti ecologiche, anche per garantire la necessaria connettività.
- non devono essere contigue con Z.A.C.;
- Le Oasi di protezione devono preferibilmente comprendere o essere comprese all'interno delle **Z.P.S.** non già incluse in Aree protette.
- occorre valutare caso per caso se esiste l'opportunità di far coincidere o comprendere le Oasi

all'interno di alcuni **S.I.C.**, basandosi più sulle effettive caratteristiche ambientali del Sito che non sulle motivazioni alla base dell'individuazione del Sito medesimo. La situazione è più semplice per i S.I.C. di pianura, che spesso sono di piccole dimensioni e interessano zone umide.

- L'inclusione delle **zone umide** nelle Oasi di Protezione deve essere presa in considerazione là ove sia nota la presenza o la frequentazione di specie di uccelli acquatici di particolare pregio;
- La collocazione di Oasi di protezione su **rotte di migrazione** importanti e poco tutelate sicuramente adempie alle finalità previste dalla legge. I dati a disposizione della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte possono servire alla Province per una loro proficua collocazione sul proprio territorio. Pur essendo la distribuzione delle Oasi di protezione, della Aree protette e dei Siti Natura 2000 piuttosto omogenea sul territorio regionale, si evidenziano alcune aree interessate dal passaggio di migratori in cui non sono presenti Istituti di protezione. Tra le più evidenti, ad esempio, vi è la zona relativa ai primi rilievi alpini della provincia di Cuneo. Questi sono seguiti da un gran numero di migratori, in particolare durante il passo autunnale. Si profile quindi utile la creazione di Oasi di protezione e in alternativa, ove si prevedano problemi di eccessive consentrazioni di cingiali, di A.C.S. all'imbocco delle Valli Po, Varaita, Maira e Grana, nonché in alcune porzioni della Valle Stura di Demonte e della Valle Tanaro. In particolare, si segnalano come degne di speciale interesse le seguenti aree**:**
  - area di Bric Lombatera (Comune di Paesana CN);
  - dorsale tra Valle Varaita e Valle Maira tra il Monte della Ciabra e il Monte San Bernardo (Comuni di Valmala e Roccabruna CN);
  - area del Colle dell'Ortiga (Comuni di Monterosso Grana e Demonte CN);
  - area compresa tra il colle di Casotto e il Monte Mindino (Comune di Garessio CN);
  - colle di San Bernardo (Comune di Garessio CN).
  - altre aree in provincia di Cuneo per le quali sono auspicabili azioni di tutela sono il fiume Stura tra il Comune di Cuneo e la confluenza con il fiume Tanaro (Cherasco), zona in cui non sono presenti Istituti di protezione, ad esclusione della Z.P.S. delle zone umide di Fossano (IT1160056).

  Per quanto riguarda le altre province,aree di particolare interesse, in parte già tutelate da Z.P.S. o da altri Istituti di protezione, sono**:**

  - bassa valle dello Scrivia tra Tortona e la confluenza con il Po (Provincia di Alessandria);
  - aree risicole del novarese e del torinese.

Zone di Ripopolamento e Cattura.

- Devono essere individuate preferibilmente su territori ricadenti nelle aree ad alta vocazionalità per le specie oggetto di incentivazione, compatibilmente con la disponibilità di aree idonee ed usufruendo della carta delle vocazionalità regionale.
- Non devono insistere su ecosistemi vulnerabili sia per quanto concerne le specie botaniche che faunistiche (Rete Natura 2000), a meno che si dimostri in fase di valutazione di incidenza che le attività connesse alle operazioni di cattura e di ricognizione faunistica non incidano negativamente su di esse.
- Devono preferibilmente essere collocate al di fuori delle aree classificate ad alto impatto per quanto concerne l'incidenza della fauna selvatica sulle attività antropiche (con particolare riferimento al cinghiale e ai corvidi)
- Non devono essere contigue con Z.A.C.

7.6 - CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI ISTITUTI DI PROTEZIONE

Normativa

La legge Nazionale 157/1992 art. 7 e 8 individua le Province quali soggetti competenti per la creazione e la gestione delle Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri Pubblici di Riproduzione di fauna selvatica, in attuazione di quanto previsto dai Piani Faunistici Provinciali. In particolare la norma individua gli ambiti di attuazione della gestione, diversi a seconda della natura dell'Istituto di protezione e alla sua finalità**:**

- **Oasi di Protezione**; al loro interno, sentiti l'I.S.P.R.A. e la Giunta Regionale, qualora si verifichino fenomeni di squilibrio faunistico, "*possono essere attuate immissioni e cattura di fauna autoctona a scopo sperimentale, di ripopolamento dell'oasi stessa e di studio"*;
- **Zone di ripopolamento e cattura**; oltre alle operazioni di censimento e cattura della fauna venabile da utilizzare per le attività di ripopolamento, la gestione di questi Istituti si attua anche attraverso interventi di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione e il rifugio delle specie oggetto di incentivazione;
- **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica**; come per le Z.R.C., le attività legate alla gestione di questi Centri sono rivolte all'incremento della fauna presente, attraverso interventi mirati sugli habitat delle specie di cui si intende incrementare la riproduzione, e alle conseguenti attività di monitoraggio e cattura.

Alle Amministrazioni Provinciali sono demandati inoltre i compiti legati alla vigilanza faunistico-ambientale all'interno degli Istituti di protezione e all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle attività di ricognizione faunistica, cattura e miglioramento ambientale, nonché al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture.

Controllo della fauna selvatica

La programmazione e l'attuazione degli interventi di controllo della fauna selvatica all'interno degli Istituti sono normate dal combinato disposto dell'art. 19 della legge 157/92, e dell'art. 2 della l.r. 9/2000: tali norme prevedono che ogni intervento di controllo della fauna selvatica sia soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.
La proposta di attuazione delle operazioni suddette fa parte del programma annuale di gestione e deve essere discussa e concordata con i competenti uffici provinciali, sulla base delle risultanze dell'impatto sulle colture agricole e zootecniche e sulla sicurezza stradale.

Vigilanza

La vigilanza delle zone oggetto di gestione è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della Legge 157/92 e ai quali sia riconosciuta la qualifica di "guardia giurata" ai sensi del T.U. delle leggi di P.S. A tale fine è data facoltà al soggetto gestore, previa autorizzazione della Provincia di competenza, di stipulare accordi o convenzioni con Associazioni di Vigilanza Volontaria aventi competenza in ambito ambientale.

7.7 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (A.C.S.)

Definizione

Con il termine di Area a Caccia Specifica si intende una porzione di territorio a caccia programmata nel quale viene attuata una particolare forma di gestione venatoria.
La l.r. 70/96, attualmente non piu' attiva, ne aveva prevista l'attuazione secondo le seguenti modalità: "*La Giunta regionale, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., **qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche** e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito territoriale di caccia, può stabilire degli **indirizzi particolari di gestione venatoria per aree specifiche".*** Stante la buona riuscita di tale iniziativa, il presente Piano ne auspica un ripristino, tenendo presenti le indicazioni di seguito riportate.

Finalità

Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una A.C.S. dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.
La valenza gestionale delle A.C.S. è andata aumentando in questi ultimi anni, in concomitanza con le problematiche legate all'andamento demografico di alcune specie appartenenti alla fauna ungulata (cinghiale soprattutto) e al contemporaneo decremento delle popolazioni naturali di numerose altre specie oggetto di prelievo venatorio.
La necessità di contenere le popolazioni di cinghiale in esubero è il criterio che spesso accomuna le scelte tecniche di istituire delle A.C.S.. La scelta di istituire una A.C.S. può infatti essere anche fatta in alternativa all'istituzione di una Zona di Ripopolamento e Cattura o di una Oasi di Protezione proprio per consentire il solo prelievo del cinghiale, evitando il rischio di creare, in particolari contesti ambientali, siti di rifugio.
In ambito alpino sorge inoltre la necessità di regolamentare il prelievo secondo criteri diretti alla tutela delle popolazioni di fagiano di monte, di coturnice, di pernice bianca e di lepre variabile, preservando le aree maggiormente vocate senza comunque incidere sul necessario prelievo selettivo degli ungulati, il quale, essendo attuato con arma ad anima rigata e senza l'ausilio di cani, risulta compatibile con le esigenze di tutela della tipica fauna alpina.

Modalità di istituzione

Gli ATC ed i CA possono proporre l'istituzione di Aree a Caccia Specifica qualora, sulla base dei dati in loro possesso circa le consistenze faunistiche e l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, emerga la necessità di attuare particolari forme di gestione venatoria.
L'istanza deve essere trasmessa alla Regione Piemonte, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica che descriva compiutamente i confini dell'area interessata, anche su supporto informatico (shape files), le sue caratteristiche ambientali, la vocazionalità per la/e specie che si intende tutelare e che si intende prelevare, le risultanze delle ricognizioni faunistiche condotte al fine di verificarne le consistenze, l'entità dei danni riscontrati nel territorio interessato dall'A.C.S. e nei terreni limitrofi.
4. Specie oggetto di prelievo nelle A.C.S.
Fatte salve le prescrizioni di legge per la caccia di selezione agli ungulati e i criteri previsti dalle Linee guida regionali in materia, nelle Aree a Caccia Specifica di norma è consentito il prelievo delle seguenti specie: cinghiale, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, volpe, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, minilepre.
Nel caso in cui si verificassero particolari e documentate situazioni di squilibrio faunistico potrà essere autorizzato anche il prelievo a carico di specie diverse da quelle sopra elencate.

Regolamento di fruizione

I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini sono tenuti a redigere

uno specifico regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno di ogni Area a Caccia Specifica proposta. Tali regolamenti, che faranno parte integrante della documentazione sottoposta a valutazione della Regione Piemonte, non devono contrastare con il livello di fruizione dell'ambito e devono riportare**:**

- la descrizione testuale dei confini dell'A.C.S.;
- la modalità di accesso al prelievo;
- le specie oggetto del prelievo;
- tempi e modalità del prelievo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente;
- eventuali divieti.

Periodo di validità delle Aree a Caccia Specifica

Le A.C.S. istituite rimangono in vigore per un periodo compreso da un minimo di due anni a un massimo di cinque rinnovabili, in relazione ai risultati conseguiti.

Revoca

La Giunta regionale può revocare l'istituzione di un'Area a Caccia Specifica, anche su indicazione dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., o della Provincia, anche prima della scadenza del periodo di validità, qualora emergano oggettivi riscontri circa il venir meno dei presupposti tecnici che hanno portato all'istituzione della stessa.

7.8 - CRITERI PER E LA GESTIONE DELLE ZONE PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI DA CACCIA (Z.A.C.)

Obiettivi

I contenuti del presente capitolo intendono delineare i criteri uniformi ai quali le Province devono fare riferimento per redigere i propri regolamenti. Tali criteri perseguono l'obiettivo di favorire l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e lo svolgimento di manifestazioni e gare nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive, con particolare riferimento a quelle agricole.

Tipologia

Attualmente sono attive le seguenti tipologie**:**

Zone di tipo "A", in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, *con divieto di sparo*;
Zone di tipo "B", in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguita, *con divieto di sparo*;
Zone di tipo "C", in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, *con facoltà di sparo esclusivamente su fauna di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia*;
Zone temporanee: possono essere istituite dalla Provincia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio; l'attività di addestramento, allenamento e prove con i cani può essere svolta *senza facoltà di sparo*.

Localizzazione e requisiti dimensionali

1. Localizzazione. Le Zone di cui al punto 2 devono essere individuate in corrispondenza di aree a bassa valenza naturalistica e comunque per le quali sia documentata la scarsa o nulla vocazionalità faunistica. Le Zone non possono essere istituite in contiguità con Aree protette nazionali, regionali e provinciali, Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione, Centri pubblici o privati di produzione di fauna selvatica, Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, altre Z.A.C. precedentemente autorizzate. All'interno dei Siti Natura 2000 non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani, a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.
2. Requisiti dimensionali. Le Z.A.C. di tipo "A", "B" e "C" non possono coincidere tra loro neppure parzialmente e possono essere recintate.

Periodo di validità

Le Z.A.C sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto per le zone temporanee.

Domanda di concessione

a. *Soggetti proponenti*. Possono inoltrare domanda di concessione alla Provincia competente i Comitati di Gestione degli A.T.C. e dei C.A., le associazioni venatorie e cinofile riconosciute ovvero gli imprenditori agricoli singoli o associati; i titolari di Aziende agri-turistico-venatorie inoltrano domanda alla Regione
b. *Documentazione da allegare alla domanda*. All'istanza di concessione deve essere allegata una cartografia dell'area interessata in scala non inferiore a 1:10.000, l'assenso dei proprietari e/o conduttori dei fondi.

Programma di gestione della Z.A.C.

Il soggetto titolare della concessione è tenuto a predisporre e trasmettere alla Provincia competente un programma di utilizzo della Z.A.C. in gestione, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tale programma deve riportare il calendario delle gare previsti nel semestre successivo, le operazioni di immissione previste, gli eventuali interventi di miglioramento ambientale, le misure di prevenzione dei danni causati dalle attività di addestramento e allenamento dei cani e dalla fauna selvatica.
Entro il 31 gennaio il titolare della Z.A.C. deve trasmettere alla Provincia competente un documento di sintesi delle attività svolte nel corso dell'anno precedente e il rendiconto della relativa gestione finanziaria.

Immissioni

Fatto salvo il divieto di immissione di fagiani ad una quota superiore ai 1.200 metri, nelle Z.A.C. è ammessa l'immissione di esemplari appartenenti alle specie fagiano (*Phasianus colchicus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), quaglia (*Coturnix coturnix*) e lepre europea (*Lepus europaeus*).
E' facoltà della Provincia limitare le immissioni ad una o più specie tra quelle indicate al comma precedente.
Tutti i soggetti devono essere individuati con contrassegni inamovibili e numerati e devono essere accompagnati da documentazione attestante la provenienza e l'idoneità sanitaria.

Vigilanza

La vigilanza sulle Z.A.C. e sulla loro gestione è affidata ai soggetti individuati dall'art. 27 della Legge 157/92.

7.9 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI PRIVATI PER LA PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Finalità

I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a produrre esemplari di fauna autoctona allo stato naturale per uso di ripopolamento del territorio regionale. Sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o associata in cui è vietato l'esercizio venatorio, allo scopo di creare opportunità di reddito aggiuntivo dai terreni agricoli meno produttivi e pregiati. Tali Centri sono soggetti a concessione regionale.
Tra le specie oggetto di produzione e incentivazione sono esclusi gli ungulati ruminanti e il cinghiale, in quanto la loro immissione sul territorio della Regione Piemonte non è consentita, e le specie appartenenti alla tipica fauna alpina, in virtù della documentata scarsa o nulla capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati e liberati, fatti salvi i casi finalizzati a progetti di ricerca. Per tali progetti è necessario il parere positivo della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Localizzazione e dimensioni

I Centri di cui al punto 1 devono essere localizzati in ambienti idonei alle specie oggetto di produzione ed incentivazione e devono essere caratterizzati da una perimetrazione facilmente individuabile, preferibilmente coincidente con confini naturali. Al fine di consentire una razionale gestione faunistica, la superficie deve essere compresa tra un minimo di 200 ettari e un massimo di 1.000 ettari, in relazione con le esigenze ecologiche delle specie in indirizzo produttivo; in ogni caso la superficie complessiva non deve essere superiore all'uno per cento del totale del T.A.S.P. di ogni Provincia. I Centri privati di produzione di fauna selvatica non potranno essere costituiti ad una distanza inferiore ai 1.000 metri da Z.R.C, Oasi di Protezione, A.F.V. e A.A.T.V..

Domanda di concessione

La domanda per la concessione ai fini dell'istituzione di un Centro privato di cui al punto 1 deve essere presentata alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti**:**

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella estensione, proprietario o conduttore;
b) gli atti comprovanti il titolo di proprietà o conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) gli atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del Centro, qualora nel Centro stesso siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata della concessione;
d) uso del suolo e indirizzo colturale;
e) programmadi produzione indicante le specie che si intendono produrre, compresa la loro consistenza numerica al momento della presentazione della domanda, le eventuali immissioni previste e gli interventi di miglioramento ambientale.

Immissioni

Nei Centri privati è consentita l'immissione di fauna selvatica ad indirizzo produttivo, secondo i criteri previsti dal presente Piano faunistico-venatorio regionale, esclusivamente nei tre anni successivi all'istituzione del Centro e con la finalità di raggiungere una densità compatibile con le situazioni ambientali, da valutare mediante opportune ricognizioni faunistiche. Possono essere autorizzate immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare.

Catture

La Regione autorizza il titolare del Centro al prelievo incruento degli animali prodotti previa presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stime delle consistenze pre e post riproduttive. Tale proposta deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria rilasciata dai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. Il titolare del Centro è tenuto a registrare su apposito registro vidimato dalla Provincia tutte le operazioni di prelievo e cessione dei capi; la Provincia territorialmente competente ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati.

Revoca della concessione

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92, in caso di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dal presente Piano, la Regione procede in prima istanza a diffidare il titolare del Centro e a revocarne la concessione in caso di recidiva. In caso di revoca della concessione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l'esercizio venatorio sul territorio su cui era localizzato il Centro.

Danni da fauna selvatica

I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno dei Centri privati di produzione di fauna selvatica sono a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.

8. CRITERI PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale hanno la finalità di ricostituire le popolazioni autoctone.
Tale scopo può essere raggiunto mediante la reintroduzione di selvatici o mediante il potenziamento di una produzione naturale già presente, da destinare successivamente alla immissione su altri territori.
Il primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria, redatto dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, suggerisce di utilizzare tali centri per lo studio e la ricerca di tecniche di immissione in natura di fauna selvatica destinata alla reintroduzione ed al ripopolamento.
I risultati che potrebbero scaturire da tali esperienze sarebbero di grande utilità pratica, tenuto conto che, a tutt'oggi, sono frammentari e carenti i dati disponibili in materia.
I centri pubblici dovrebbero essere collocati in ambiti territoriali idonei alla specie o alle specie cui sono finalizzati e dotati di caratteristiche tali da poter permettere i controlli necessari alla corretta valutazione delle sperimentazioni eventualmente intraprese o comunque alla valutazione dei risultati ottenuti.

7.10 - CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL RINNOVO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Le Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono istituti privati previsti dall'art. 16, comma 1 della 157/92, che recita testualmente: "*Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15% del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono*:

a) *autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica*;....";

b) *autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale*, …".

Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.). Devono essere situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica omeoterma. Le A.F.V. devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell'ambiente naturale, che assicurino la difesa, l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed in particolare l'equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi. Le azioni di conservazione, recupero e miglioramento ambientale sono finalizzate alla salvaguardia ed allo sviluppo anche delle specie non oggetto di prelievo venatorio presenti nell'area, in particolare delle specie protette ai sensi dell'art. 2 della Legge 157/92, e, in generale, della normativa comunitaria vigente. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della fauna selvatica, le A.F.V. incentivano iniziative per la produzione di fauna selvatica allo stato libero ed in cattività, in coerenza con l'indirizzo faunistico individuato nei provvedimenti di concessione e di rinnovo.In relazione alle finalità naturalistiche di protezione è opportuno che nel territorio dell'A.F.V. venga esercitata la funzione di vigilanza svolta da personale incaricato dall'azienda stessa. Nelle A.F.V. possono essere effettuate prove di caccia pratica per cani e, ove non presente la tipica fauna alpina, possono essere istituite zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove di caccia pratica per cani, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, anche proveniente da allevamento.

Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.). Sono istituite ai fini di impresa agricola, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed hanno titolo ad usufruire di tutte le provvidenze previste a favore delle aziende agricole. Esse debbono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 ("set aside") e s.m.i. . Nella zona faunistica delle Alpi non possono essere istituite A.A.T.V. al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m. o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina. L'A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal codice civile. Titolare della concessione può essere: un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 18.05.2001, n. 228. L'A.A.T.V. organizza e gestisce l'immissione ed il prelievo venatorio di fauna prevalentemente allevata in cattività e preferibilmente all'interno dell'azienda stessa, in un rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e silvicole svolte sul territorio interessato. In relazione alle loro finalità e alle loro caratteristiche nell'A.A.T.V. possono essere istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove di caccia pratica per cani, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento. Qualora entro il perimetro delle A.F.V. e delle A.A.T.V. siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 2009/147/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il concessionario dovrà adottare, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, le eventuali conseguenti misure di gestione ai sensi dell'art. 41, comma 7 della l.r. 29.06.2009, n. 19 a seguito della Valutazione d'Incidenza prevista dalle disposizioni in materia ambientale. La Regione Piemonte ha

disciplinato con uno specifico provvedimento (D.G.R. n. 15 -11925 del 08.03.2004 e s.m.i.) tutti gli aspetti riguardanti le AFV e le ATV, ad esso si rimanda per gli aspetti non inseriti nel presente Piano.

AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE (A.F.V.)

Finalità

Le A.F.V. sono istituite senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per l'incremento della fauna selvatica.

Struttura giuridica

L' A.F.V. è una azienda di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione. E' costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal concessionario per l'esercizio dell'attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla legge.
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, l'A.F.V. può svolgere attività di natura economica, purché gli utili di gestione siano reimpiegati nell'ambito della stessa azienda per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 3.
A cura del concessionario deve essere predisposto apposito regolamento dell'A.F.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il concessionario e i proprietari o conduttori dei fondi, sia singoli che riuniti in consorzio, per quanto attiene i programmi di gestione, di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Obiettivi

Le A.F.V. devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell'ambiente naturale, che assicurino la difesa, l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed, in particolare, l'equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi.
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della fauna selvatica, le A.F.V. possono attuare programmi per la produzione di fauna selvatica allo stato libero ed in cattività, in coerenza con l'apposito piano approvato con i provvedimenti di concessione e di rinnovo.

Localizzazione

Le A.F.V. sono situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica omeoterma, con l'esclusione del cinghiale.

Requisiti dimensionali

L'estensione minima di ogni singola A.F.V. è di 700 ettari per le zone di pianura e di 1.500 ettari per la zona faunistica delle Alpi; quella massima è di 2.000 ettari per le zone di pianura e di 4.000 ettari per la zona faunistica delle Alpi. Per le A.F.V. in cui sono presenti la tipica fauna alpina e/o grossa fauna selvatica europea è consentito derogare ai limiti sopra indicati, per comprovate ragioni tecniche e di organizzazione del territorio.

Criteri per la concessione di nuove aziende

Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.F.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) o del Comprensorio alpino (C.A.) in cui ricadono al di sotto del limite minimo stabilito dalle disposizioni vigenti;
- comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti dalla D.G.R. n. 15 -11925 del 08.03.2004 e s.m.i.;
- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, SIC, ZPS, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti;
- comportino l'interruzione della continuità territoriale dell'A.T.C. o del C.A. in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici**.**

Sono fatte salve le A.F.V. esistenti anche all'atto dei successivi rinnovi.

Programmi pluriennali di conservazione, ripristino, miglioramento ambientale e prevenzione dei danni

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo e per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione; devono essere altresì indicate le eventuali misure adottate ai fini della mitigazione, prevenzione e ripristino dei danni causati dalle specie suddette. Nel programma devono anche essere descritte le eventuali attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna non ungulata e le colture a perdere previste.

Piano di immissione di specie selvatiche

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi, seguendo le indicazioni dettagliate nell'apposito capitolo del presente Piano,
Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma.

Risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno del territorio dell'azienda faunistico-venatoria è a carico del concessionario. Il concessionario deve trasmettere alla Regione Piemonte, secondo le disposizioni dettate dalla stessa, una relazione concernente i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna.

Periodo di validità e rinnovo della concessione

La concessione di A.F.V. è rilasciata per un periodo di nove anni. Per le aziende già esistenti alla data di approvazione del presente piano vale il termine stabilito in precedenza. L'affitto e la sub-concessione dell'azienda faunistico-venatoria sono vietati pena la decadenza della concessione.
Nel corso della concessione, o all'atto del rinnovo, anche su richiesta opportunamente motivata del concessionario, si può procedere a rettifiche del perimetro dell'azienda faunistico-venatoria, anche ai fini di una migliore identificazione dei confini.Il rinnovo della concessione è subordinato all'ottemperanza di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 15 -11925 del 08.03.2004 e s.m.i.

Esercizio dell'attività venatoria - Piani di prelievo

L'esercizio venatorio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il prelievo venatorio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di abbattimento, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere. I piani di abbattimento predisposti annualmente dal concessionario, elaborati sulla base delle risultanze dei censimenti e degli abbattimenti sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le disposizioni dettate dalla stessa. Il concessionario è tenuto a trasmettere alla Regione Piemonte la rendicontazione degli abbattimenti effettuati per ciascuna specie oggetto di prelievo venatorio secondo le disposizioni attuative.

Vigilanza e attività ispettiva

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 della legge 157/1992, la vigilanza in ogni aziendafaunistico-venatoria deve essere esercitata in ottemperanza di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 15 -11925 del 08.03.2004 e s.m.i. La Regione, nell'ambito delle funzioni ispettive di competenza, compie verifiche sull'attività dell'A.F.V e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione.

Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie e Regione per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

La Giunta regionale, ovvero la Giunta provinciale, ed il concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia e tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, la realizzazione di progetti di ricerca ambientale, di reintroduzione di specie selvatiche di particolare valore naturalistico, di sperimentazione di tecniche colturali e gestionali.

AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE (A.A.T.V.)

Finalità

Le Aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) sono istituite ai fini di impresa agricola con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali, in aree agricole svantaggiate.

Struttura giuridica

L'A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal Codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale. Titolare della concessione può essere un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come sostituito dall'art. 1, D.lgs. 18.05.2001 n. 228.A cura del concessionario deve essere predisposto apposito regolamento dell'A.A.T.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il concessionario e i proprietari, conduttori o possessori dei fondi, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene i programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Attività

Il concessionario dell'A.A.T.V. organizza e gestisce l'immissione ed il prelievo venatorio di fauna prevalentemente allevata in cattività e preferibilmente all'interno dell'azienda stessa, in un rapporto di

connessione e complementarietà con le attività agricole e silvicole svolte sul territorio interessato. Rientra nell'attività delle A.A.T.V. anche l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia.

Localizzazione

Le A.A.T.V. debbono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e s.m.i. ("set aside"). Nella zona faunistica delle alpi non possono essere presenti A.A.T.V. al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m., o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina.

Requisiti dimensionali

L'estensione minima di ogni A.A.T.V. è di 150 ettari e quella massima di 700 ettari.

Criteri per la concessione di nuove aziende

Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.A.T.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende esistenti qualora**:**

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) o del Comprensorio alpino (C.A.) in cui ricadono al di sotto del limite minimo stabilito dalle disposizioni vigenti;
- comportino il superamento dei limiti della superficie agro-silvo-pastorale stabiliti dalla D.G.R. n. 15 -11925 del 08.03.2004 e s.m.i.;
- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, S.I.C., Z.P.S oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti;
- comportino l'interruzione della continuità territoriale dell'A.T.C. o del C.A. in cui ricadono, anche per la presenza di altri istituti faunistici.
- Sono fatte salve le A.A.T.V. esistenti anche all'atto dei successivi rinnovi.

Immissioni

Tutti gli individui oggetto di immissione devono essere individuati con contrassegni inamovibili e numerati e devono essere accompagnati da documentazione attestante la provenienza e l'idoneità sanitaria. Il soggetto gestore deve comunicare ai Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, con almeno venti giorni di anticipo, la data e il luogo di ogni immissione ai fini dell'espletamento dei dovuti controlli sanitari e del rilascio del relativo nullaosta. Nelle A.A.T.V. è fatto divieto di allevare esemplari della specie cinghiale (*Sus scrofa* e relativi ibridi), ivi compresa la commercializzazione anche a uso alimentare.

Risarcimento dei danni

Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno del territorio dell'azienda agri-turistico-venatoria è a carico del concessionario. Il concessionario deve trasmettere alla Regione Piemonte, secondo le disposizioni dettate dalla stessa, una relazione concernente i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna.

Periodo di validità e rinnovo della concessione

La concessione di A.A.T.V. è rilasciata per un periodo di nove anni. Per le aziende già esistenti alla data di approvazione del presente piano vale il termine stabilito in precedenza. Il rinnovo della

concessione è subordinato all'ottemperanza di quanto previsto dal D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e s.m.i.

Esercizio dell'attività venatoria

L'esercizio venatorio all'interno dell'A.A.T.V. è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il prelievo venatorio all'interno delle A.A.T.V. è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere. Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso e dalle sue eventuali variazioni.

7.11 - ORIENTAMENTI TECNICO GESTIONALI PER LA RICOGNIZIONE, LA GESTIONE E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA VENABILE

UNGULATI RUMINANTI

Obiettivi generali

I principali indirizzi gestionali dei ruminanti selvatici in Piemonte sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi**:**

a. la conservazione delle specie autoctone di fauna ungulata ed il mantenimento della biodiversità;
b. il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività agro-silvo-pastorali ed antropiche in generale;
c. nel caso di daino e muflone, specie alloctone per il territorio piemontese, la definizione delle aree in cui la presenza delle popolazioni è ritenuta compatibile con quella delle specie autoctone;
d. il raggiungimento, nell'attuazione dei piani di prelievo selettivi, di un risultato equilibrato in termini di rapporto tra i sessi e le classi di età;
e. la crescita culturale dei cacciatori.

Distretti di gestione

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ruminanti viene attuata in Regione Piemonte previa definizione di *distretti gestionali,* intesi come aree che, per caratteristiche ambientali e/o caratteristiche faunistiche e gestionali, costituiscono territori omogenei edistinti. La definizione e l'utilizzo dei distretti di gestione di dimensioni inferiori a quelle degli attuali A.T.C. e C.A. appare un elemento fondamentale per una più efficace gestione venatoria.

Piano di programmazione per la gestione degli ungulati

Il perseguimento degli obiettivi sopra delineati è criterio ispiratore dell'**O**rganizzazione e **G**estione **U**ngulati **R**uminanti (**OGUR**) di durata quinquennale che ciascun A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V. deve elaborare e che deve contenere la programmazione e pianificazione relativa al quinquennio successivo. Costituiscono parte integrante dell'OGUR i seguenti capitoli:

- inquadramento territoriale;
- individuazione e descrizione dei distretti gestionali;
- risultati dei censimenti e dei piani di prelievo relativi al quinquennio precedente;
- danni provocati relativi al quinquennio precedente;
- ripopolamenti/reintroduzioni;
- pianificazione.

Censimenti

Ogni specie per la quale sia previsto un piano di gestione, prelievo o controllo deve essere sottoposta a valutazione critica degli effettivi, da attuarsi tramite periodici censimenti e indici cinegetici d'abbondanza, con metodiche standardizzate e ripetibili nel tempo. Le metodologie di censimento attuabili sono le seguenti**:**

- osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati (per tutte le specie);
- conteggio notturno con faro (per il cervo, il capriolo e il daino);
- censimento in battuta su aree campione (per il capriolo);
- censimento al bramito (per il cervo e per il daino).

Presentazione dei dati di censimento e piani di prelievo

Ciascun dato di "Censimento e Piano di prelievo" deve fare riferimento in modo chiaro e inequivocabile ad un preciso e definito distretto, con confini stabili nel tempo, e alla consistenza della popolazione (numero minimo certo e/o stime di consistenza). I dati presentati faranno riferimento al territorio venabile al netto di Aree protette nazionali, regionali e provinciali.

Formulazione dei piani di prelievo

Obiettivo primario da raggiungere attraverso l'applicazione della caccia di selezione è quello di tendere ad una struttura di popolazione equilibrata sia in termini di sex-ratio, sia di classi di età e di raggiungere e mantenere consistenze di popolazione adeguate tali da garantire la conservazione a lungo termine delle popolazioni salvaguardando nel contempo le attività antropiche. La relazione sui censimenti e la congruità dei piani di prelievo rispetto agli obiettivi del OGUR sono oggetto di valutazione tecnica da parte degli uffici competenti della Regione.

UNGULATI NON RUMINANTI

Cinghiale (*Sus scrofa)*

Si tratta di una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco-etologiche che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili e per la sua prevalente attività notturna. In questa sede si ritiene pertanto che le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non possano essere applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative. Per valutare quindi la presenza del cinghiale su un determinato territorio è più opportuno prendere in considerazione degli indici indiretti, quali il prelievo venatorio della stagione precedente, i dati biometrici e, ove disponibili, riproduttivi, nonchè l'impatto della specie sulle attività antropiche (danni alle colture e incidenti stradali). Anche in questo caso si ribadisce che l'analisi dei carnieri ha validità solo nel momento in cui si possa riferire geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati. A tal fine è stato previsto, con apposita deliberazione della Giunta regionale (D.G.R. n. 17-5754 del 6/5/2013) l'adozione di uno specifico registro di caccia per le squadre finalizzato alla raccolta dei dati relativi all'attività venatoria e alle popolazioni di cinghiali. Il conteggio in battuta su aree campione risulta una metodica estremamente dispendiosa dal punto di vista organizzativo per essere realizzata in modo esaustivo senza peraltro garantire un margine di errore accettabile. Altri segni indiretti di presenza, come la ricerca delle tracce e degli insogli, possono essere utilizzati come integrazione alle metodiche succitate, ma solo per stabilire se in una determinata area la specie sia presente o meno.

GALLIFORMI ALPINI

Obiettivi generali

La gestione dei galliformi alpini nei Comprensori Alpini e nelle Aziende faunistico- venatorie della Regione Piemonte si pone i seguenti obiettivi**:**

1. il mantenimento di livelli di consistenza e densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine, anche mediante idonei interventi di miglioramento ambientale, ove realizzabili;
2. un prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie;
3. la possibilità di adeguare tempestivamente la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle specie.

La gestione di queste specie deve comunque essere attuata nel rispetto dei Piani di Azione nazionali e regionali previsti dalla normativa, ove presenti.

Censimenti annuali

Tutte le operazioni di censimento devono essere organizzate da C.A. e A.F.V. con tecnici faunistici qualificati, con la supervisione generale da parte della Regione. Le ricognizioni per la determinazione delle consistenze dei galliformi alpini devono essere distribuite in due sessioni: una primaverile, in cui si censiscono i maschi adulti mediante la rilevazione dei soggetti al canto, e una tardo estiva con l'ausilio di cani da ferma appositamente addestrati per la rilevazione dei gruppi familiari volta a determinare il successo riproduttivo. Le metodiche di rilevazione delle consistenze sono descritte nelle specifiche Linee guida regionali.

Criteri per il prelievo venatorio

I censimenti ed il controllo dei piani di prelievo consentono di monitorare i livelli di consistenza e densità di popolazione; il confronto tra i risultati ottenuti in situazioni simili dal punto di vista ambientale, ma diverse dal punto di vista gestionale (zone in cui è permesso il prelievo venatorio e zone in cui è vietato) potranno servire a valutare l'entità dell'impatto della caccia sulle popolazioni. I provvedimenti finora adottati per indirizzare l'attività venatoria nei confronti dei galliformi alpini sono i seguenti**:**

- **Limitazione delle giornate di caccia** con apertura unica e posticipata ad ottobre dell'attività venatoria in Zona Alpi, con l'esclusione degli ungulati. L'apertura dell'attività venatoria al solo mese di ottobre (8-10 giornate) consente infatti ampiamente di completare gli esigui piani concessi, come dimostrano le elaborazioni dei prelievi negli ultimi anni. Tale misura è stata introdotta dalla D.G.R. n. 126-9450 del 1 agosto 2008, con la quale sono stati approvati i criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina in Piemonte.
- **Formazione specialistica del cacciatore**. Tale obiettivo è raggiungibile soltanto attraverso una specifica formazione per l'esercizio di tale forma di caccia, unitamente alla previsione di una quota economica di ammissione da parte di ogni C.A. e all'introduzione di un numero massimo di cacciatori ammessi al prelievo, misure introdotte dalla succitata D.G.R. n. 126-9450 del 1 agosto 2008.

I dati disponibili sulla dinamica di popolazione a livello regionale indicano che, pur in presenza di variazioni locali e stagionali, esiste una sostanziale stabilità. Più che ad ulteriori limitazioni, si deve pertanto puntare ad una continuazione ed ad un miglioramento del monitoraggio in corso nelle diverse situazioni gestionali, inclusi i siti (ancora limitati) in cui vengono effettuati interventi di miglioramento ambientale. Esso si profila come il più idoneo a permettere di individuare gli interventi limitativi e/o conservativi più opportuni.

LEPRE VARIABILE *(Lepus timidus)*

Obiettivi generali

Valgono le stesse considerazioni espresse nel precedente punto sui galliformi alpini.

Censimenti annuali

La difficile contattabilità di questa specie in ambiente alpino ha fatto sì che non siano stati realizzati programmi di monitoraggio standardizzato negli scorsi decenni. Le maggiori criticità riguardano:

- il conteggio esaustivo dei segni di presenza in tutti gli ambienti con abbondante copertura arbustiva e/o scheletro affiorante;
- la definizione di un modello che metta in relazione il numero di tracce reperite e l'effettiva densità rapportata ai 100 ettari;
- il conteggio mediante avvistamento diretto lungo transetti percorsi di notte con l'ausilio del faro, stanti i vincoli imposti dalla morfologia accidentata, dalla copertura vegetale e dalla limitata

presenza di strade carrozzabili;
- la parziale sovrapposizione dell'areale della lepre variabile e della lepre europea, considerata la difficile discriminazione dei segni di presenza delle due specie.

A fronte di tali difficoltà va peraltro segnalato che le assegnazioni sono progressivamente e prudentemente diminuite nel tempo (312 capi nel 1996 contro 61 nel 2010) con conseguenti minori prelievi (102 capi nel 1996 contro 43 nel 2010).

Criteri per il prelievo venatorio

Le condizioni affinché il prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina sia compatibile con gli obiettivi descritti in precedenza devono rispondere a due presupposti**:**

- che il successo riproduttivo sia sufficientemente elevato;
- che l'habitat per la specie non si presenti eccessivamente frammentato.

Per quanto attiene i provvedimenti ritenuti più validi nel consentire un esercizio venatorio alla lepre bianca di tipo conservativo e, al contempo, in grado di permettere una raccolta di indici cinegetici più rispondente alle necessità tecnico-scientifiche, valgono le medesime considerazioni espresse in precedenza per i galliformi alpini.

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)

Obiettivi generali

Una corretta ed efficace pianificazione delle attività inerenti alla gestione della lepre deve porsi almeno due obiettivi**:**

- il mantenimento di livelli di consistenza e densità di popolazioni compatibili con le caratteristiche del territorio e sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine;
- un prelievo venatorio compatibile con la tutela della specie.

In assenza di normative specifiche, ove ritenuto fattibile, gli A.T.C. e i C.A. possono individuare, nell'ambito dei territori di competenza, uno o più distretti omogenei per vocazionalità alla specie **(unità di gestione)** in cui attuare una gestione diversa da quella attuale e basata sulle metodiche illustrt nel seguito.

Stime della consistenza

1. **Conteggio notturno con faro da percorsi campione:** in virtù delle caratteristiche biologiche ed etologiche della specie è unanimemente considerato il metodo più efficace per stimare la consistenza delle popolazioni di lepre comune presenti in un determinato territorio. Dal conteggio degli animali lungo questi percorsi si risale **all'Indice Kilometrico di Abbondanza (I.K.A.),** da intendersi come il numero medio di individui per chilometro di percorso standardizzato. Occorre precisare che tale metodo consente di stimare con un margine di errore accettabile la consistenza delle popolazioni che si intendono esaminare soltanto nelle aree pianeggianti con scarse aree boscate e/o cespugliate, mentre per le zone collinari, pedemontane e montane può portare soltanto all'elaborazione di *indici relativi di abbondanza* attraverso i quali definire l'andamento della produttività di dette popolazioni. In tal caso il sistema permette di determinare se vi è un incremento/decremento della popolazione indagata in un lasso di tempo più o meno lungo. I transetti sui quali effettuare i conteggi delle lepri devono interessare tutte le tipologie ambientali presenti nell'unità di gestione, coprire una superficie significativa del territorio ed essere mantenuti costanti nel tempo. L'attività di conteggio deve essere svolta nelle ore di massima attività delle lepri nelle aree aperte di pascolo, cioè dal tramonto a mezzanotte circa, utilizzando fari di potenza adeguata (almeno 1.000.000 di candele) e dovrebbe essere effettuata da almeno tre persone, di cui una si occupa della conduzione dell'automezzo, mentre le

altre due azionano le fonti luminose e contano le lepri contemporaneamente ai due lati del transetto al fine di evitare doppi conteggi.

2. **Censimento in battuta.** Deve essere effettuato su aree campione rappresentative dell'area totale da censire. Sia per i conteggi su transetto che per quelli in battuta, ogni anno deve essere pianificata almeno **una sessione** di verifica delle consistenze alla fine dell'inverno. Ogni sessione dovrebbe comprendere **non meno di due uscite consecutive** nelle medesime condizioni atmosferiche; ai fini dell'elaborazione si considera la media tra i due valori ottenuti.
3. **Analisi del carniere**. In assenza di serie storiche, la sola analisi quantitativa del prelievo nella stagione precedente non deve essere considerata una stima attendibile della consistenza delle popolazioni presenti nell'area. L'esame di un numero sufficiente di soggetti catturati all'inizio della stagione venatoria può servire a stabilire il rapporto tra giovani ed adulti e quindi a stimare il successo riproduttivo. Questa parte è fondamentale ed è quella che, al momento attuale, appare di più problematica realizzazione in quanto comporta una preparazione specifica da parte dei cacciatori, una trasmissione rapida dei dati all'ATC o CA e la possibilità, da parte di questi ultimi, di potere, se necessario, interrompere anticipatamente la stagione venatoria alla specie.

Pianificazione del prelievo all'interno delle unità di gestione

Le unità di gestione rappresentano una interessante opportunità di sperimentazione di una gestione più tecnica e conservativa delle lepri che, come si è detto, si basa su:

- censimento dei riproduttori;
- determinazione del successo riproduttivo;
- prelievo compatibile con la conservazione del patrimonio desiderato.

Trattandosi di una novità da adattare a diverse realtà territoriali, fatti salvi i principi di cui sopra, ogni ATC o CA potrà identificare i sistemi più idonei per realizzarla.

STARNA (*Perdix perdix*) e PERNICE ROSSA (*Alectoris rufa*)

Obiettivi generali

Le aree ancora vocate sono estremamente ridotte a livello regionale e richiedono una corretta ed efficace pianificazione delle attività inerenti alla gestione delle due specie, che deve porsi almeno due obiettivi**:**

- il mantenimento di livelli di consistenza e densità di popolazioni sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine,
- un eventuale prelievo venatorio compatibile con la tutela delle specie.

Individuazione delle unità di gestione

Analogamente a quanto indicato per la lepre, anche per queste due specie potrebbe essere utile individuare sul territorio di ogni singolo A.T.C. e C.A. distretti vocati **(unità di gestione)** in cui siano presenti popolazioni naturali o in cui siano previsti specifici programmi di potenziamento. In corrispondenza di queste aree saranno messe in atto particolari forme di gestione venatoria che prevedano**:**

- censimento dei riproduttori
- determinazione del successo riproduttivo
- prelievo compatibile con la conservazione del patrimonio desiderato.

Censimenti primaverili

Devono essere effettuati con conteggio al canto su transetti predefiniti nel periodo marzo-aprile dei maschi (o delle coppie) su aree campione rappresentative dell'intero territorio da indagare. Tali

conteggi, i quali forniscono il dato riguardante la sopravvivenza post-invernale dello stock dei riproduttori, devono essere effettuati all'alba o al tramonto per almeno tre giorni consecutivi.

Censimenti estivi

I censimenti condotti nel periodo che va dalla seconda metà di luglio alla prima metà di settembre permettono di valutare il numero e la consistenza delle nidiate e quindi di stimare il successo riproduttivo. Devono essere effettuati lungo transetti predefiniti sulle medesime aree campione oggetto delle stime primaverili.

Pianificazione del prelievo

Considerando l'esigua dimensione della popolazione regionale (v. sezione tematica), l'obiettivo da raggiungere deve essere principalmente quello di ottenere un cospicuo incremento numerico su aree sufficientemente ampie. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, nelle unità di gestione richiamate in precedenza, le specie dovranno essere escluse da ogni tipo di prelievo venatorio. Solo quando questo risultato sarà ottenuto, sarà possibile predisporre dei prelievi, che devono essere limitati ad una percentuale non superiore al 15 ÷ 20 % della consistenza estiva. Analogamente a quanto esposto per la lepre la comunicazione tempestiva dei carnieri realizzati all'ATC o CA, al momento attuale, richiede una loro adeguata organizzazione.

FAGIANO (*Phasianus colchicus*)

Obiettivi generali

Le aree vocate per il fagiano sono molto più ampie rispetto a quelle delle pernici, ed in parte sovrapponibili a quelle delle lepri; in tali aree una gestione basata su principi tecnici sarebbe teoricamente possibile, ma richiederebbe una organizzazione e mezzi attualmente non a disposizione degli ATC. Realisticamente quindi essa potrebbe essere sperimentata su aree limitate **(unità di gestione)** in cui possano essere più facilmente raggiunti almeno due obiettivi**:**

- il mantenimento di livelli di consistenza densità di popolazioni compatibili con le caratteristiche del territori e sufficienti a garantire la conservazione delle popolazioni esistenti nel medio-lungo termine;
- un prelievo venatorio compatibile con tale mantenimento.

In assenza di normative specifiche, ove ritenuto fattibile, gli A.T.C. e i C.A. possono individuare, nell'ambito dei territori di competenza, uno o più distretti omogenei per vocazionalità alla specie (unità di gestione) in cui attuare una gestione diversa da quella attuale.

Censimenti primaverili

Devono essere effettuati con conteggio al canto da punti fissi o transetti predefiniti nel periodo marzo-aprile dei maschi (o delle coppie) su aree campione che coprano una superficie significativa dell'intero territorio da indagare. Tali conteggi, quali forniscono il dato riguardante la sopravvivenza post-invernale dello stock dei riproduttori, devono essere effettuati all'alba o al tramonto per almeno tre giorni consecutivi.

Censimenti estivi

I censimenti condotti nel periodo che va dalla seconda metà di luglio alla prima metà di settembre permettono di valutare il numero e la consistenza delle nidiate e quindi di stimare il successo riproduttivo. Devono essere effettuati lungo transetti predefiniti sulle medesime aree campione oggetto delle stime primaverili, avendo cura di verificare che non sia già avvenuta la dispersione dei giovani.

Pianificazione del prelievo

Un prelievo sostenibile, basato sui dati forniti da regolari censimenti, non deve in linea di massima superare il 20 ÷ 30 % della popolazione presente al momento dell'apertura della caccia. Analogamente a quanto esposto per la lepre la comunicazione tempestiva dei carnieri realizzati all'ATC o CA, al momento attuale, richiede una loro adeguata organizzazione.

UCCELLI MIGRATORI

Gli uccelli migratori devono essere gestiti non solo in base a rilievi locali (nel nostro caso regionali), in molti casi poco rappresentativi a causa dello scarso livello di nidificazione e delle caratteristiche comportamentali di alcune specie, ma tenendo nel debito conto anche quelli disponibili a livello nazionale ed internazionale.

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)

Censimenti

La specie è difficile da censire per via del suo comportamento schivo e del piumaggio mimetico. I segni di presenza più semplici da rilevare sono le vocalizzazioni canore dei maschi, che comunque non sempre sono da considerare un sicuro indizio di attività riproduttiva. Censimenti tramite punti di ascolto (eventualmente con l'uso di richiami registrati per favorire la risposta degli individui circostanti) possono fornire indici di abbondanza relativa se ripetuti in numero sufficiente e su più anni successivi. Il periodo più adatto per l'esecuzione dei censimenti primaverili si situa intorno alla prima metà di giugno, al termine degli spostamenti migratori. I censimenti al canto sono probabilmente più efficaci se effettuati nella tarda mattinata o in ore serali, in quanto l'attività canora della quaglia è in genere meno marcata nelle prime ore del mattino. Buoni risultati possono essere ottenuti anche da censimenti nel periodo post-riproduttivo (prima metà di agosto) con cani da ferma. Poiché nel periodo di attività venatoria ai soggetti riprodottisi in loco si aggiungono quelli migranti i censimenti possono solo fornire dati in merito ai primi, mentre per i secondi sarà opportuno far riferimento alla situazione dei paesi di svernamento o di riproduzione.

Pianificazione del prelievo

Considerando che la data di apertura della caccia alla quaglia è situata in un periodo in cui buona parte della popolazione ha già lasciato il Piemonte, non è necessario prevedere precise quote di abbattimento. La quantificazione dei carnieri ottenuta attraverso l'esame dei tesserini potrebbe fornire dati molto utili ai fini gestionali.

GERMANO REALE (*Anas platyrhyncos*)

Censimenti

La metodica che può dare i risultati più attendibili è il conteggio invernale (fine gennaio) degli individui svernanti presso i maggiori bacini lacustri ed i principali corsi d'acqua. I risultati di questi conteggi raggiungono indubbiamente un buon livello di precisione, ma sono certamente ancora delle sottostime dei totali reali per via della presenza di popolazioni disperse in località difficilmente accessibili anche durante l'inverno. Il censimento nella stagione riproduttiva pone problemi per la elevata dispersione degli individui in questo periodo e dell'impossibilità pratica di visitare tutti i siti riproduttivi.

Pianificazione del prelievo

Una corretta gestione venatoria della specie richiede la raccolta di dati più precisi sull'entità e la distribuzione dei prelievi venatori. In ogni caso, considerando che una parte consistente della popolazione è sedentaria o compie solo brevi spostamenti, il prelievo non dovrebbe superare il 30% della popolazione stimata alla fine del periodo riproduttivo (o il 20 % dei contingenti svernanti, in mancanza di dati di conteggio estivi). Il prelievo potrà essere regolato anche tenendo conto del conteggio dei capi abbattuti nella stagione venatoria precedente e degli eventuali danni alle coltivazioni. Si ritiene opportuno sospendere il prelievo in occasione di periodi particolarmente freddi, quando le gelate riducono lo spazio a disposizione della specie creando situazioni di stress alimentare e di sovraffollamento negli specchi d'acqua liberi dai ghiacci.

BECCACCINO (Gallinago gallinago)

Indicazioni per il prelievo

A livello regionale la specie, durante i periodi più freddi, tende a concentrarsi nelle aree dove le acque non gelano. In questi periodi, critici anche per la ridotta disponibilità alimentare, esiste il concreto rischio che il prelievo venatorio possa avere un impatto eccessivo; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere previste nei periodi di intenso gelo. Il carniere giornaliero, attualmente fino ad 8 individui, potrà subire delle riduzioni qualora la serie storica del prelievo, desunta dall'analisi dei tesserini venatori, dovesse dimostrare un decremento degli abbattimenti.

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

Inicazioni per il prelievo

La beccaccia è un migratore diffuso su tutto il territorio Europeo, per la cui gestione si dovrebbe tener conto dei dati di tendenza di popolazione a livello dei Paesi dell'Eurasia riferiti a più anni. La serie storica del prelievo, desunta dall'analisi dei tesserini venatori, potrà fornire utili indicazioni che, confrontate con altri dati italiani o europei, potranno suggerire eventuali modifiche della gestione venatoria. A livello regionale, tenuto conto che la beccaccia è particolarmente sensibile a periodi prolungati di freddo intenso, in cui il terreno gelato rende difficoltoso l'approvvigionamento alimentare, si dovrebbe prevedere di sospendere il prelievo quando si verificano tali condizioni..

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Censimenti

Il metodo con cui effettuare le stime di consistenza è il conteggio notturno con faro lungo transetti definiti e mantenuti costanti nel tempo; tali transetti devono essere scelti in modo da essere rappresentativi delle tipologie ambientali dell'area interessata dal piano di prelievo. Dal conteggio si risale all'Indice kilometrico di Abbondanza (I.K.A.), utile per stimare nel tempo l'andamento della popolazione indagata. Se le condizioni ambientali consentono di stimare con buona approssimazione la profondità della fascia illuminata dal faro, si può stimare la densità delle volpi riferita a 100 ettari di T.A.S.P. La lunghezza del transetti, gli stessi utilizzati per il conteggio delle lepri, deve essere rappresentativa dell'intera superficie. Il conteggio va effettuato nel periodo tardo invernale (dalla seconda metà di febbraio a metà marzo) per disporre del dato sul numero di volpi sopravvissute al prelievo venatorio; per ogni seduta di conteggio vanno effettuate due uscite consecutive a non più di tre giorni di distanza l'una dall'altra. Per rendere attendibili i dati relativi all'analisi dei carnieri di caccia, ogni cacciatore deve segnalare all'A.T.C. o C.A. ogni singolo abbattimento, specificando la località in cui è avvenuto. La sola analisi quantitativa del prelievo nella stagione precedente non è una stima attendibile della consistenza delle popolazioni presenti nell'area.

Pianificazione del prelievo

Il numero di volpi da prelevare è definito secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 146-12056 del 9 settembre 1996, riferiti all'estensione della T.A.S.P. di ogni singolo A.T.C., C.A., A.F.V e A.A.T.V., assegnando una volpe ogni 150 ettari per gli A.T.C., le A.F.V. e le A.A.T.V. e ogni 200 ettari per i C.A. Sulla base dei dati disponibili non risulta una correlazione tra le volpi censite, i piani concessi sulla base dei criteri previsti dalla suddetta deliberazione e quelle effettivamente prelevate. Tali discrepanze sono dovute, in larga misura, alle diverse realtà territoriali, agricole, sociali e faunistiche che caratterizzano il Piemonte, nonché dell'intensità della pressione venatoria. Va specificato che, in assenza di una forma di caccia specialistica, la cattura della volpe nel corso del normale esercizio venatorio, risulta un evento del tutto eccezionale. La volpe è un animale molto adattabile che non ha sofferto, a differenza di molte altre specie, dei profondi cambiamenti intervenuti negli ultimi decenni a livello dell'habitat, ma che, in molti casi, ne ha addirittura beneficiato. Questa constatazione, unita a quella dello scarso interesse venatorio, potrebbe portare alla conclusione che una sua gestione possa essere superflua. Non va dimenticato però che la volpe è un potenziale serbatoio di pericolose zoonosi, che è in grado di determinare, in alcuni contesti ambientali, danni agli animali domestici e che può interferire negativamente su alcune popolazioni di animali selvatici. Per questo motivo un suo monitoraggio si rivela sicuramente utile, in particolare per quanto riguarda la sua consistenza (censimenti) ed il suo prelievo venatorio. Studi specifici, in piccola misura già disponibili, sulle sue abitudini alimentari (esame delle feci o del contenuto gastrico) e soprattutto sulla sua efficienza riproduttiva (esame delle cicatrici uterine) potrebbero offrire preziosi spunti per una corretta gestione. A tale scopo si potrebbero utilizzare i soggetti abbattuti durante le operazioni di controllo.

CORNACCHIA NERA (*Corvus corone corone*), CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus corone cornix*), GAZZA (*Pica pica*)

Censimenti

Per le metodiche di censimento da applicare per queste specie si rimanda alla sezione inerente il controllo della fauna selvatica.

Pianificazione del prelievo

Nella nostra Regione la caccia a queste specie riveste un'importanza relativamente marginale sulle dinamiche delle popolazioni interessate e, di conseguenza, sulla riduzione del loro impatto sulle attività antropiche e sulle altre biocenosi. A ciò si deve aggiungere la cronica carenza di dati relativa all'entità e alla localizzazione degli abbattimenti. Risulta pertanto difficile definire degli indirizzi univoci riguardanti il prelievo di queste specie, sulla cui abbondanza pesano peraltro in maniera determinante fattori di natura ecologica ed ambientale. E' comunque ampiamente dimostrato che l'attività venatoria su ampia scala (quella ad esempio del territorio di un A.T.C.) non incide in maniera sensibile sull'andamento delle popolazioni dei corvidi cacciabili, in virtù della plasticità ecologica di questi ultimi che li rende in grado di compensare velocemente la quota di riproduttori abbattuti. In considerazione di quanto affermato finora non si ritiene di dover indicare particolari forme di pianificazione del prelievo, soprattutto se continueranno a sussistere le attuali condizioni ambientali favorevoli alle suddette specie.

ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI PER ATC E CA

Ove non siano realizzate unità di gestione o non esistano prescrizioni, si dovranno raccogliere i dati complessivi degli abbattimenti mediante una scheda riepilogativa che ciascun cacciatore dovrà compilare estrapolandola dal proprio tesserino e consegnare all'ATC o CA di appartenenza al termine della stagione venatoria. Gli ATC e CA potranno così ottenere serie storiche utili ai fini gestionali in tempi utili e senza dover esaminare i tesserini, operazione molto più indaginosa (difficile ad esempio utilizzare un lettore ottico per esaminare rapidamente i tesserini) ed imprecisa (sul tesserino sono spesso riportati prelievi effettuati in altri contesti).

7.12 - CRITERI PER I RIPOPOLAMENTI E LE IMMISSIONI

Quadro normativo di riferimento

L'art. 12, comma 3, del **Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120** (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) stabilisce il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.
La **Legge n. 157/92** (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio), all'art. 10, comma 7, incarica le Province di predisporre piani di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le strutture regionali.
L'art. 11, comma 3, consente l'immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.
L'art. 16, comma 1, vieta l'immissione di fauna selvatica dopo il 31 agosto nelle Aziende faunistico-venatorie, mentre nelle Aziende agri-turistico-venatorie l'immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria.
L'art 20, comma 1, consente l'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, purché appartenente alle specie autoctone, solo a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.
La **legge regionale n. 9/2000**, all'art. 1, sancisce il divieto di immissione di cinghiali vivi a scopi venatori sul territorio regionale, comprese le Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, le Aree protette e i fondi chiusi.
La **legge regionale n. 17/1999**, con l'art. 2 comma 2, trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990, l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.
Il **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357**, con l'art.12, vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Le immissioni di fauna selvatica devono inoltre avvenire nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Principi

Il **ripopolamento**, è inteso come traslocazione di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio. Dal punto di vista naturalistico viene in genere considerato uno strumento di conservazione e di gestione accettabile qualora**:**

- sia concepito come una misura di emergenza;
- siano state individuate e rimosse eventuali cause primarie o concause responsabili della contrazione delle popolazioni (squilibri faunistici, modificazioni ambientali, disturbo antropico eccessivo, eccessivo prelievo venatorio);
- non esista la possibilità di una ripresa naturale della popolazione.

Le principali ragioni che hanno determinato il progressivo aumento della pratica del ripopolamento sono le seguenti**:**

- restringimento degli habitat idonei ad alcune specie oggetto di forte interesse venatorio (lepre e fagiano in primis), dovuto da un lato all'abbandono dell'agricoltura tradizionale e dall'altro dalla sua sostituzione con una agricoltura intensiva;
- pressione venatoria eccessiva rispetto alla produzione naturale di selvaggina.

Attualmente si assiste ad un modesto miglioramento degli habitat a seguito dell'espansione dell'agricoltura biologica ed all'aumento dei costi di gestione di alcuni tipi di monocoltura. La pressione venatoria è diminuita in modo sensibile ed è facilmente prevedibile una ulteriore contrazione nei prossimi anni (vedi dati del capitolo dedicato). Tutto ciò lascia intravedere una

prossima progressiva riduzione della pratica del ripopolamento, che peraltro potrà essere praticato a patto di garantire per i soggetti da immettere**:**

- identità tassonomica con la popolazione presente;
- idoneità eco-etologica rispetto alla realtà ambientale e faunistica dell'area di immissione;
- idoneità sanitaria.

Le **reintroduzioni** si prefiggono di ricostituire una popolazione vitale, in condizioni naturali, di un taxon localmente estinto. Questi interventi possono costituire un efficace strumento nell'ambito della conservazione, attraverso la ricostituzione delle zoocenosi naturali alterate. Le motivazioni di una reintroduzione sono**:**

- il mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione dei taxa minacciati;
- la ricostituzione della complessità e della funzionalità dei sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
- la possibilità di fruizione economica diretta o indotta;
- il miglioramento delle conoscenze scientifiche.

Tuttavia, se condotti senza adeguate basi scientifiche ed una specifica programmazione, questi interventi possono determinare i seguenti effetti negativi:

- introduzione di fattori di disequilibrio nella struttura e nella funzionalità delle zoocenosi;
- danni alle fitocenosi naturali e artificiali;
- inquinamento genetico e/o culturale delle forme autoctone cospecifiche in seguito ad espansione delle popolazioni reintrodotte, con possibile perdita di caratteri adattativi relativi a determinate realtà ambientali;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

Le **introduzioni** sono operazioni vietate dalla normativa vigente. La presenza di specie alloctone ha i seguenti effetti negativi:

- interferenze con componenti fisiche, floristiche e vegetazionali dell'ecosistema;
- alterazioni dei rapporti interspecifici tra i diversi componenti della zoocenosi (predazione, competizione) e inquinamento genetico;
- diffusione di agenti patogeni responsabili di epidemie e zoonosi.

LEPRE COMUNE (*Lepus europaeus*) e FAGIANO (*Phasianus colchicus*)

Criteri, tempi e modi del rilascio

Obiettivo primario è ricostituire in ogni Provincia piemontese una o più popolazioni di lepri e fagiani comuni selvatici nelle zone di maggiore idoneità ambientale per queste specie. A tale scopo, è necessario costituire nuclei selvatici autoriproducentesi che consentiranno poi, attraverso cattura e traslocazione di individui o naturale irradiamento, la colonizzazione di tutte le aree vocate. In caso di indisponibilità di individui di cattura locale, i ripopolamenti potranno essere effettuati con soggetti provenienti da allevamenti qualificati, preferibilmente locali. I migliori risultati si ottengono con lepri giovani dell'annata. Ciascun A.T.C., C.A. e Azienda faunistico-venatoria deve attivarsi al fine di ridurre progressivamente le immissioni di lepri e fagiani di allevamento, a tutto vantaggio dell'uso di individui di cattura.

STARNA (*Perdix perdix*) e PERNICE ROSSA (*Alectoris rufa*)

Scelta dei soggetti da immettere

La scelta deve ricadere prioritariamente su individui di cattura locale, provenienti da popolazioni selvatiche autoriproducentesi allo stato naturale e con buona consistenza, tale da sopportare catture. Poiché non esistono attualmente molte popolazioni naturali in queste condizioni, sarà

verosimilmente necessario rifornirsi presso allevamenti e occorrerà valutare**:**

- compatibilità genetica dei capostipiti fondatori con ceppi autoctoni italiani;
- condizioni igienico-sanitarie;
- alimentazione in allevamento;
- rusticità dei soggetti.

Località di immissione

Devono essere situate in territori vocati e prioritariamente all'interno delle unità di gestione, ove costituite. È vietato immettere pernici rosse nella Zona faunistica delle Alpi (C.A.) senza l'autorizzazione prevista dall'art. 11 comma 3 della legge 157/92.

Metodo di immissione

Gli individui di cattura o di documentata rusticità devono essere immessi direttamente in natura, mentre per i soggetti d'allevamento l'immissione è preferibile l'uso di voliere di preambientamento oppure recinti di ambientamento, di estensione idonea, collocati in contesti ambientali appropriati.

Impegni

Per permettere la costituzione di nuclei selvatici autoriproducentesi allo stato naturale sarà opportuno inserire prioritariamente i soggetti in zone di protezione o all'interno di ACS. Per migliorare la resa del ripopolamento dovrebbero essere previste operazioni di ripristino e miglioramento ambientale, al fine di rimuovere la causa principale di contrazione delle popolazioni selvatiche, da individuarsi nella perdita di condizioni ambientali idonee.

GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)

Considerando il trend numerico positivo della specie, nonché il concreto rischio di inquinamento genetico, la pratica del rilascio di esemplari di allevamento in natura deve essere scoraggiata e possibilmente abbandonata.

BOVIDI

Camoscio

Lo status, la distribuzione e la consistenza di questa specie sul territorio regionale non denotano alcuna necessità di ripopolamento, né di traslocazione di individui. Le Linee guida regionali sulla gestione e il prelievo degli ungulati selvatici ruminanti non consentono comunque l'immissione di camosci sul territorio regionale se non per i soggetti provenienti da operazioni di cattura condotte in Piemonte

Muflone

È vietata l'immissione di muflone su tutto il territorio regionale in quanto specie alloctona. La gestione dei nuclei presenti deve tendere ad impedire un'espansione numerica e di distribuzione di questo ungulato nel medio periodo.

Stambecco

La strategia per la gestione di questa specie protetta raccomanda la creazione di nuove colonie nelle zone idonee dell'arco alpino, poiché parte dell'areale potenziale di presenza non è stato ancora colonizzato, né è stata raggiunta la capacità portante. E' quindi possibile effettuare traslocazioni di

questo bovide solo attraverso progetti a regia provinciale, redatti secondo un adeguato studio di fattibilità, previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. .

CERVIDI

Cervo e capriolo

Lo status, la distribuzione e la consistenza di queste specie sul territorio regionale non denotano alcuna necessità di ripopolamento, né di traslocazione di individui, anche alla luce degli impatti prodotti sulla vegetazione coltivata e naturale e del comportamento confidente di molti individui provenienti da allevamento, che frequentano aree vicine ai centri abitati aumentando il rischio di sinistri stradali. Pertanto le immissioni integrative di esemplari di ungulati selvatici nelle zone di caccia programmata a scopo di ripopolamento, sono vietate su tutto il territorio regionale, così come riportato dalle Linee guida regionali per la gestione e il prelievo degli ungulati ruminanti selvatici. Analogamente a quanto indicato per il camoscio, sono invece autorizzate le immissioni di esemplari di cervi e caprioli provenienti da catture eseguite all'interno del territorio regionale.

Daino

È vietata l'immissione di daino su tutto il territorio regionale, in quanto specie alloctona. La gestione dei nuclei presenti deve tendere ad impedire un'espansione numerica e di distribuzione di questo ungulato nel medio periodo.

DISPOSIZIONI COMUNI

Divieti

È vietato per le Aziende faunistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio posteriormente al 31 agosto (art.16 L.157/1992). È vietata l'immissione di cinghiali vivi, a scopi venatori, sul territorio regionale comprese le Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie, le Aree protette e i fondi chiusi (L.R. 9/00). Le immissioni nell'ambito di siti Natura 2000 devono essere compatibili con il Piano di Gestione del sito o con le misure di conservazione previste dalla normativa in materia di rete Natura 2000.

Certificazioni sanitarie

Per gli animali utilizzati per il ripopolamento o le immissioni dovranno essere rispettate le procedure sanitarie previste dalla normativa vigente.

Verbale di immissione

In occasione di ogni singola operazione di immissione deve essere compilato in ogni sua parte un apposito verbale vidimato dalla Provincia competente e sottoscritto da un rappresentante dell'A.T.C., C.A.. Tale verbale deve riportare almeno la data, la specie, il numero e la provenienza degli animali immessi, la località dell'immissione (Comune). L'insieme dei dati suddetti deve essere trasmesso alla Regione, utilizzando la Banca dati faunistica regionale.

Funzioni della Provincia

La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 novembre di ogni anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa**:**

a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b) la cattura di selvatici provenienti da**:**
   1. a ree protette nazionali e regionali;
   2. zone di ripopolamento e cattura;
   3. aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;
d) le immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e i gestori delle A.F.V. devono trasmettere alla Provincia competente per territorio e alla Regione il programma delle immissioni previste per l'anno successivo, che deve riportare i seguenti dati**:**

- specie oggetto di ripopolamento;
- numero indicativo di animali che si prevede immettere, distinti per specie, sesso ed età;
- ambiti territoriali interessati dalle operazioni di immissione;
- provenienza dei soggetti da immettere.

7.13 - CRITERI ED INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE (art. 19 legge 157/92, , l.r. 9/2000).

Il controllo della fauna selvatica, è delegato alle amministrazioni provinciali. La legge 157/92, all'art. 19 comma 2, dispone che "tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).
Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia di predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. […]". Ne deriva che per essere approvato ogni piano di controllo attuato dalle Province deve essere sottoposto alla valutazione dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), il quale si esprime con relativo parere circa le proposte esaminate.
Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di contenimento per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.
Da quanto esposto sinora si rileva la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.
Tra le specie autoctone e alloctone presenti in Regione Piemonte, quelle che devono essere considerate causa di impatti negativi accertati e documentati sulle attività antropiche e sulle biocenosi sono**:** cinghiale (*Sus scrofa*), volpe (*Vulpes vulpes*), cornacchia nera *(Corvus corone corone),* cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)*,* ibridi tra c. grigia e c. nera, gazza (*Pica pica*)*,* nutria (*Myocastor corpus*)*,* minilepre (*Silvilago floridanus*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)*,* ghiro (*Glis glis*)*,* cormorano (*Phalacrocorax carbo*)*,* colombo di città (*Columba spp.*)*.*
Nella trattazione dei criteri, il controllo del cinghiale sarà considerato a parte, visto che, con la L.R. 9/2000, per il contenimento di questa specie la Regione Piemonte ha approvato una serie di misure straordinarie ad integrazione di quanto previsto dalla normativa fino allora vigente.

Personale autorizzato agli interventi

Finora, oltre agli **agenti faunistico - venatori delle Province, erano** abilitati a l l a attuazione delle operazioni di contenimento anche le **Guardie Venatorie Volontarie** (G.V.V.) e i **proprietari e conduttori di fondi agricoli** ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento e in possesso di porto d'armi uso caccia.

Agli agenti provinciali si riservava, salvo casi specifici, un ruolo di supervisione degli interventi e di coordinamento e controllo. I nominativi dei coadiutori abilitati tramite corsi di formazione dovevano essere raccolti in un apposito albo provinciale. Tale sistema potrebbe essere conservato. Gli interventi di contenimento che le Province intendono realizzare devono basarsi su una precisa gerarchia di autorizzazioni e controlli, ovvero**:**

- le autorizzazioni in materia di interventi di controllo sono di esclusiva competenza della Provincia;
- la funzione di controllo e coordinamento degli interventi fa capo al personale di vigilanza provinciale;
- la Provincia è incaricata dell'organizzazione logistica degli interventi, per la quale si può avvalere della collaborazione sia delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, sia degli organi direttivi degli Istituti di caccia programmata;
- la realizzazione degli interventi che non prevedono l'utilizzo di arma da fuoco possono essere demandati alle G.V.V. e ai proprietari e conduttori di fondi agricoli, tutti nominalmente individuati;
- il controllo sulle operazioni avviene tramite personale dipendente delle Province e Guardie Volontarie delegate.

Le G.V.V., i proprietari e i conduttori di fondi agricoli e i cacciatori abilitati devono attenersi a tutte le disposizioni particolari che la Provincia emana in ordine all'esecuzione di questo tipo di interventi, oltre a quanto espressamente indicato nel presente Piano faunistico- venatorio regionale.

Monitoraggio

Per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di contenimento numerico verso specie responsabili di squilibri ecologici, danni alle colture o incidenti stradali, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole. A tal fine deve essere elaborata una stima iniziale della presenza della specie sul territorio oggetto di intervento, da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento. E' preferibile comunque, nel caso di programmi pluriennali, prevedere dei momenti intermedi di verifica del risultato delle azioni. La verifica dell'efficacia dei programmi di prevenzione o contenimento deve basarsi sui seguenti parametri, rispettivamente per i programmi di mitigazione dell'impatto sulle colture e per quelli di contenimento dell'incidenza sulle biocenosi**:**

- andamento dei danni alle colture imputabili alla specie espressi come euro/ha per T.A.S.P. delle unità territoriali in esame;
- andamento della consistenza numerica delle principali specie preda in rapporto al medesimo dato riferito al predatore oggetto di controllo.

VOLPE *(Vulpes vulpes)*

Il monitoraggio della volpe e delle principali specie preda andrà realizzato in tutti gli Istituti di intervento. A tale fine andranno utilizzate le seguenti tecniche**:**

- conteggio notturno della volpe e della lepre con faro su percorsi campione standardizzati, dal quale ricavare indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA);
- rilevamento delle tane attive di volpe nel periodo compreso tra marzo e luglio.

CORVIDI (*Corvus corone corone*, *C. corone cornix* e relativi ibridi, *Pica pica*)

Le stime di presenza si basano sul conteggio dei nidi da autovettura su percorsi campione (transetti) di lunghezza proporzionale all'area di intervento, da compiersi a fine inverno (febbraio-marzo); tali transetti consentono di definire degli indici kilometrici di abbondanza relativa (IKA) riferiti a ciascun Istituto. Ad integrazione del suddetto metodo sarà attuato il conteggio degli individui da autovettura in periodo estivo su percorsi campione, di lunghezza proporzionale all'area d'intervento, riferiti a ciascun Istituto.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transetti lineari in aree campione definiti e costanti nel tempo, lungo i quali estrapolare Indici kilometrici di Abbondanza, da integrare possibilmente con un conteggio delle tane.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Le stime di presenza si basano sul conteggio notturno con l'ausilio di faro da transetti definiti e costanti nel tempo, al fine di definire indici kilometrici di abbondanza relativa, da effettuarsi anche in concomitanza delle stime relative alla volpe.

SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transetti di monitoraggio con hair- tube lungo percorsi definiti e costanti per un periodo di almeno un mese, da effettuarsi preferibilmente nei mesi primaverili ed estivi; tale dato deve essere integrato con osservazioni dirette lungo i medesimi percorsi. Prima di intraprendere le operazioni di contenimento andrà verificata l'effettiva estensione dell'area occupata dalla specie, individuando i settori di intervento al fine di limitarne l'espansione nei territori limitrofi.

GHIRO *(Glis glis)*

Le stime di presenza si basano sull'individuazione di transetti di monitoraggio con hair- tube lungo percorsi definiti e costanti per un periodo di almeno un mese, da effettuarsi preferibilmente nei mesi primaverili ed estivi; tale dato deve essere integrato con osservazioni notturne dirette lungo i medesimi percorsi.Per la definizione degli home-ranges si può ricorrere alla telemetria e per la stima delle densità può essere efficace il metodo delle catture-ricatture.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

Nel corso dei mesi invernali andrà realizzato il censimento dei dormitori presenti nell'area in esame, unitamente ai siti di alimentazione presso i quali viene effettuato il conteggio degli individui svernanti.

COLOMBO DI CITTÁ (*Columba livia*)

La distribuzione delle popolazioni di colombo nelle zone rurali è fortemente influenzata dagli spostamenti conseguenti alla disponibilità di cibo, variabile nel corso dell'anno, oltre che da singole particolarità ambientali. Questa situazione comporta una maggiore difficoltà nel definire l'area utile sulla quale effettuare i censimenti secondo i criteri descritti nella parte relativa ai contesti urbani. Nelle zone rurali il censimento deve essere integrato con la valutazione dell'impatto del colombo sulle colture agricole, così come si opera da anni per altre specie problematiche e di difficile gestione come la cornacchia e la gazza, fatte salve le ricognizioni preventive effettuate al fine di rilevare le principali colonie riproduttive e i luoghi di maggior concentrazione diurna e notturna.
L'analisi preliminare del contesto sul quale si intende intervenire deve quindi basarsi su una disamina dell'impatto del colombo sulle produzioni agricole (tipologia di danno, localizzazione ed entità), oltre che sull'effettiva verifica, da parte di personale specializzato, della presenza dei colombi nei siti in esame, anche mediante rilievi fotografici, da effettuarsi, oltre che nei periodi indicati in precedenza per le aree urbane, anche nei momenti di maggiore criticità per quanto concerne il danno alle colture (fase di emergenza del seme). In questo senso il censimento rappresenta anche un valido strumento per la valutazione dell'efficacia degli interventi di controllo adottati. Per una disamina più approfondita delle metodiche di monitoraggio della specie si rimanda alle "Linee guida per la gestione del colombo di città" approvate dalla Giunta regionale.

METODI INDIRETTI PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO

Il controllo della fauna selvatica viene esercitato in modo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Solo a seguito di verifica, da parte dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.), dell'inefficacia di tali interventi, la Giunta regionale o quella provinciale possono autorizzare piani di abbattimento.
Per ogni specie di seguito trattata andranno quindi messe in atto prioritariamente le metodiche di controllo indiretto individuate dal presente Piano, ovvero, nel caso in cui ciò non risulti possibile, andranno esposte e documentate, da parte delle Amministrazioni Provinciali interessate, le ragioni che hanno determinato differenti strategie, da sottoporre alla valutazione dell'ISPRA.
Di seguito sono descritte, per ogni specie in esame, le metodiche ritenute maggiormente adeguate al fine di mitigare il loro impatto sulle biocenosi, sulle colture agricole e sulle attività antropiche in generale, mediante azioni indirette.

VOLPE *(Vulpes vulpes)*

- Graduale diminuzione dei quantitativi di selvaggina proveniente da allevamenti e/o di importazione immessi senza preambientamento nelle Z.R.C. e sul territorio a caccia programmata. Essi costituiscono spesso una facile preda e quindi una fonte di sostentamento temporaneo, tenuto conto che, ad esempio, un fagiano può coprire i fabbisogni nutritivi di una volpe per un paio di giorni ed una lepre adulta per meno di una settimana.
- eliminazione discariche abusive.

CORVIDI

- Trattamento dei semi con repellenti;
- Utilizzo di dissuasori visivi in prossimità del periodo di maturazione dei frutti.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

- Utilizzo di recinzioni elettrificate o meccaniche fisse nel caso di piccoli appezzamenti destinati a colture di pregio;
- Protezione meccanica degli argini mediante l'utilizzo di reti metalliche a maglia fine.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Utilizzo di recinzioni meccaniche per la difesa di piccole aree destinate a colture di pregio;
Utilizzo di shelters per la protezione delle singole piante nel caso di impianti da frutta o legno.

SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

Allo stato attuale non si conoscono metodi preventivi efficaci nei confronti di questa specie.

GHIRO (*Glis glis*)

Limitazione dell'accesso ai corileti da parte dei roditori, bloccando sia le vie "aeree" (pulizia dei contatti con il bosco, posa di appositi dischi sulle linee elettrificate/telefoniche, etc.), che quelle "terrestri" (apposite barriere meccaniche), sia attraverso la creazione di idonee fasce di terreno non coperto da vegetazione tra le aree boscate e i corileti.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

- Utilizzo di reti a maglia di grandezza adeguata per la protezione dei bacini destinati all'acquacoltura;
- Utilizzo di dissuasori visivi del tipo a bandella lungo tratti di corso d'acqua a difesa di accertate aree di frega di specie ittiche ad elevata valenza ecologica ed alieutica (salmonidi, esocidi e timallidi).

COLOMBO DI CITTÁ (*Columba livia*)

- Limitazione dell'accesso alle fonti di alimentazione. Nei centri urbani va scoraggiata l'alimentazione volontaria da parte dei cittadini, mentre nelle aree a vocazione agricola occorre ridurre la dispersione di cereali all'interno delle aziende agricole e dei mangimifici; per quanto concerne questi ultimi occorre, dove possibile, impedire l'accesso alle aree di trasformazione e stoccaggio;
- Utilizzo di sistemi di dissuasione.

OPERAZIONI DI CONTENIMENTO NUMERICO

VOLPE (*Vulpes vulpes*)

Aree di intervento

Tali operazioni devono essere attuate prevalentemente nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a

tali Istituti o dove si siano verificati danni agli allevamenti di piccole specie.

Modalità attuative

Gli interventi di controllo andranno realizzati esclusivamente con le seguenti tecniche di prelievo**:**

- interventi mirati alle tane, preventivamente localizzate, con l'ausilio di cani particolarmente addestrati (deutscher jagt-terrier o razze simili);
- uscite diurne per l'abbattimento individuale alla cerca senza l'ausilio di cane o all'aspetto mediante impiego di carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira;
- uscite notturne per l'abbattimento individuale alla cerca con automobile, mediante impiego di carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira e con l'ausilio del faro;
- battute con l'ausilio di cani limieri specializzati.

Periodo degli interventi

Le azioni di controllo alla tana devono essere concentrate nel periodo riproduttivo (febbraio-luglio), mentre gli abbattimenti individuali, con arma da fuoco possono essere attuati durante tutto l'anno solare.

Rendicontazione

La Provincia trasmette ogni anno alla Banca dati faunistica regionale, le risultanze relative a**:**

- risultati dei censimenti sia della volpe, sia delle principali specie preda;
- prelievi della volpe realizzati;
- aree di realizzazione dei prelievi;
- tecniche di prelievo utilizzate.

CORVIDI

Aree di intervento

Tali operazioni devono essere attuate prevalentemente**:**

- nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 500 metri in caso di interventi volti al contenimento dell'azione predatoria su specie di interesse venatorio;
- nei comuni in cui si rileva il maggior impatto dei corvidi sulle colture.

Modalità attuative dell'intervento

Gli interventi di controllo andranno realizzati con utilizzo prioritario delle gabbie di cattura dotate di richiamo vivo tipo "Larsen" (per cornacchia e qazza), "Letter-box" (per la sola cornacchia) affidate in gestione ad operatori nominalmente autorizzati, e successiva soppressione eutanasica.

Periodo degli interventi

Durante tutto l'arco dell'anno.

Verifica e rendicontazione

I soggetti autorizzati al controllo dei corvidi sono tenuti a relazionare alla Provincia l'esito delle operazioni di contenimento. Le Province trasmetteranno ogni anno alla Banca dati faunistica

regionale, le risultanze relative alle suddette operazioni.

NUTRIA (*Myocastor coypus*)

Controllo numerico

Gli interventi di controllo numerico andranno realizzati tramite**:**

- cattura con gabbie trappola (preferibilmente galleggianti) affidate in gestione ad operatori nominalmente autorizzati e successiva soppressione eutanasica;
- abbattimento mediante arma da fuoco.

Verifica

La verifica prevede il monitoraggio dell'andamento delle attività di controllo mediante conteggio su transetti in aree campione.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento alla Banca dati faunistica regionale.

MINILEPRE (*Sylvilagus floridanus*)

Aree di intervento

Tali operazioni devono essere attuate esclusivamente nelle Z.R.C. e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 500 metri.

Metodologie di controllo

Gli interventi di controllo numerico andranno realizzati tramite**:**

- abbattimento diretto con arma da fuoco mediante la tecnica della battuta in squadra con un massimo di due cani;
- tiro notturno con faro con fucile ad anima liscia anche da automobile;
- cattura con reti e successiva soppressione eutanasica.

Periodi di intervento

Per l'abbattimento con arma da fuoco in battuta: dal 15 dicembre al 31 marzo; per il tiro notturno e la cattura con reti e successiva soppressione: tutto l'anno.

Verifica

Contestualmente alla stime di presenza della volpe (vedi punto 1), sui medesimi transetti saranno rilevati gli I.K.A. relativi al silvilago, al fine di definire l'andamento delle consistenze numeriche della specie e di conseguenza valutare l'efficacia delle operazioni di contenimento.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento alla Banca dati faunistica regionale.

SCOIATTOLO GRIGIO (*Sciurus carolinensis*)

La specie sta vivendo in quest'ultimo decennio una notevole fase espansiva che vede l'areale da essa occupato notevolmente ampliato rispetto al 1997, anno in cui fu intrapreso il programma sperimentale di eradicazione, non attuato a seguito di un'azione della Magistratura. Attualmente la diffusione e l'incremento numerico dello scoiattolo grigio non rendono attuabile un progetto di eradicazione, realizzabile soltanto nelle fasi iniziali di espansione di una specie. Si rende comunque necessario prevedere l'attuazione di interventi mirati dicontrollo numerico, da mettere in atto nei contesti in cui si rilevi un forte impatto sulle attività umane (ad es. i corileti delle Langhe) e sulle biocenosi (per tutelare ambienti particolarmente vocati per lo scoiattolo rosso *(Sciurus vulgaris*).

Metodologie di controllo

Le operazioni di contenimento devono essere attuate mediante cattura degli animali utilizzando trappole del tipo a cassetta per cattura multipla e successiva soppressione eutanasica dei soggetti catturati (Genovesi P. e Bertolino S. "Linee guida per il controllo dello scoiattolo grigio in Italia – I.S.P.R.A.")

Verifica

La verifica prevede il monitoraggio dell'andamento delle attività di controllo mediante conteggio su transetti in aree campione posti al confine dell'areale occupato.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno i dati relativi alle operazioni di contenimento alla Banca dati faunistica regionale.

GHIRO (*Glis glis*)

Nella disamina dell'impatto di questa specie sulle produzioni agricole occorre tenere presente che l'aumento esponenziale dei danni da ghiro nell'ultimo quinquennio è strettamente correlato all'aumento delle superfici coltivate a nocciolo, che sono passate da 8.000 ettari (anno 2000) a 10.500 ettari (anno 2006), con un incremento pari al 30 %. Prima di mettere in atto interventi di contenimento numerico della specie, che possono essere autorizzate esclusivamente dall'ISPRA, si ritiene quindi necessario verificare, mediante le metodiche descritte in precedenza, l'effettivo incremento numerico della specie, l'espansione dell'areale, le eventuali modificazioni dei ritmi di attività, la stanzializzazione all'interno dei corileti.

CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)

Stima dell'impatto sull'ittiofauna nei corpi idrici naturali

Si articola in due fasi: studio della dieta mediante analisi delle borre e studio sulla biomassa e densità delle specie ittiche rapportate alla struttura di popolazione.

Valutazione dell'efficacia dei sistemi di dissuasione incruenta

Si basa sullo studio della biomassa e densità delle specie ittiche rapportate alla struttura di popolazione.

Controllo numerico

Il contenimento numerico potrà essere attuato solo nel caso in cui il monitoraggio evidenziasse una effettiva incidenza sulle specie ittiche di cui al paragrafo 3 o se venissero documentati impatti rilevanti sulle produzioni degli impianti di acquacoltura coinvolti e si rilevasse al contempo l'inefficacia dei metodi dissuasivi. Si potrà procedere all'abbattimento di una quota variabile di individui mediante l'utilizzo di arma da fuoco unicamente da parte di personale di vigilanza delle Amministrazioni provinciali, ovvero da guardie giurate volontarie nominativamente autorizzate.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno alla Banca dati faunistica regionale, i dati relativi all'impatto della specie sulle produzioni ittiche e sulle biocenosi acquatiche, unitamente a quelli relativi all'attività di contenimento dei cormorani sul territorio di competenza.

COLOMBO DI CITTÁ (*Columba livia*)

Il colombo di città, recentemente inserito tra la fauna selvatica da una sentenza della Corte di Cassazione, non è stato finora oggetto di piani di controllo provinciali e il suo contenimento è stato attuato in modo estemporaneo e locale da alcune Amministrazioni comunali. Al fine di definire criteri univoci e metodologie di controllo efficaci, alla luce di quanto stabilito dalla suddetta sentenza, la Giunta regionale ha approvato le "Linee guida per la gestione del colombo di città", a cui si rimanda per i riferimenti e gli approfondimenti tecnici.

Controllo numerico

Si procederà al contenimento numerico delle popolazioni di colombo di città soltanto qualora si rivelassero inefficaci le misure indirette indicate nelle Linee guida sopra citate.

Metodologie di controllo

Gli interventi di limitazione delle consistenze delle popolazioni di colombo saranno attuati ricorrendo alla cattura mediante gabbie trappola (tipo "letter-box") affidate in gestione dalla Provincia ad operatori nominalmente autorizzati secondo quanto riportato al paragrafo 1 e successiva soppressione eutanasica degli individui catturati. In casi del tutto eccezionali e dove risultasse documentata l'impossibilità di ricorrere alle gabbie-trappola, può essere autorizzato il ricorso all'abbattimento diretto con arma da fuoco soltanto in contesti lontani da aree antropizzate, unicamente da parte del personale di vigilanza della Provincia interessata.

Verifica

I soggetti autorizzati al controllo dei colombi sono tenuti a relazionare allaProvincia l'esito delle operazioni di contenimento.

Rendicontazione

Le Province trasmettono ogni anno alla Banca dati faunistica regionale, i dati relativi all'attività di

contenimento dei colombi sul territorio di competenza.

CINGHIALE (ex L.R. 9/2000)

Personale autorizzato agli interventi

Per quanto attiene il controllo del cinghiale, oltre ai soggetti precedentemente descritti, la L.R.9/2000, all'art. 2, comma 4, abilita alle operazioni di contenimento anche i **cacciatori nominalmente autorizzati**, i quali devono aver frequentato appositi corsi di formazione e superato una specifica prova abilitante. I nominativi dei coadiutori abilitati tramite corsi di formazione devono essere raccolti in un apposito albo provinciale.

Monitoraggio

Secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2000, la Giunta regionale ha definito le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando**:**

- le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
- le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.

Tale suddivisione, operata secondo criteri basati sull'utilizzo del suolo, necessita comunque di integrazioni derivanti dalla verifica dell'effettiva presenza di questi suidi sul territorio regionale.
A questo proposito, come già riportato in precedenza, il cinghiale si è rivelato una specie estremamente difficile da studiare sul campo, in virtù delle sue caratteristiche eco- etologiche, che la portano a prediligere ambienti difficilmente indagabili.
Si ritiene pertanto che le ricognizioni faunistiche condotte con le tecniche utilizzate per le altre specie non possano essere applicabili al cinghiale, in quanto porterebbero a stime troppo approssimative, e tale approssimazione si ripercuoterebbe in modo negativo sull'efficacia della pianificazione.
Per valutare, quindi, la presenza del cinghiale su un determinato territorio è più opportuno fare riferimento a indici indiretti, quali il prelievo venatorio della stagione precedente e l'impatto della specie sulle attività antropiche (danni alle colture e incidenti stradali). Anche in questo caso si ribadisce che l'analisi dei carnieri ha validità solo nel momento in cui si possa riferire geograficamente, entro limiti di errore accettabili, il luogo degli abbattimenti e che si possa risalire alle principali classi di età degli individui prelevati.
Il conteggio in battuta su aree campione risulta una metodica estremamente dispendiosa dal punto di vista organizzativo per essere realizzata in modo esaustivo e non garantisce un margine di errore accettabile.
I dati contenuti nella Banca dati faunistica regionale saranno aggiornati annualmente in base a quanto trasmesso dalle Province, dagli A.T.C. e C.A. e dalle A.F.V. e A.A.T.V., ognuno per il territorio di propria competenza per i danni alle colture, e dalle Province per quanto attiene gli incidenti stradali.
Il monitoraggio dell'efficacia delle operazioni di contenimento sarà indirizzato quindi prioritariamente alla valutazione dell'andamento dell'impatto del cinghiale sulle attività antropiche, il quale sarà l'indicatore principale secondo cui pianificare le strategie di controllo della specie.
Gli interventi nelle Aree protette sono attuati nel rispetto della l.r. 19/2009 e s.m.i..e delle conseguenti disposizioni attuative.

Metodi indiretti per la mitigazione dell'impatto

Per la descrizione delle misure indirette di mitigazione dell'impatto del cinghiale sulle attività antropiche si rimanda a quanto riportato nella sezione del Piano dedicata alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e alla prevenzione dei sinistri stradali.

Operazioni di contenimento numerico

A questo proposito la l.r. 9/2000, art. 2, comma 1, stabilisce che "*le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei comprensori alpini (C.A.) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose".*
L'articolo 2 al comma 2 prevede che "*le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno".*
La competenza dell'attuazione dei piani è della Provincia competente per territorio, che si avvale della collaborazione dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., dei soggetti gestori delle Aree protette regionali o dei concessionari di Aziende faunistico-venatorie e di Aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di propria competenza. La programmazione degli interventi dicontenimento deve essere oggetto di specifici tavoli provinciali istituiti e coordinati dalla Provincia competente, ai quali sono tenuti a partecipare tutti i soggetti interessati alla gestione della specie nel territorio in questione. Le metodologie di prelievo da attuarsi per gli interventi di controllo del cinghiale sono le seguenti**:**

- cattura mediante gabbie trappola o recinti e successivo abbattimento;
- interventi condotti con la tecnica della **girata,** con l'utilizzo di cani limiere,
- abbattimento, anche notturno con l'ausilio di faro, da appostamento fisso con fucile ad anima rigata dotato di ottica di mira;
- qualora le condizioni ambientali o organizzative non consentano l'attuazione delle metodologie di cui sopra, si potrà ricorrere alla tecnica della **braccata**, fatti salvi gli interventi previsti all'interno di aree ricadenti nella rete Natura 2000, dove tale tecnica è sempre vietata.

Periodo degli interventi

Le azioni di controllo condotte tramite cattura con gabbie trappola e/o recinti e gli abbattimenti da appostamento fisso possono essere effettuate durante tutto l'arco dell'anno. Gli interventi di controllo collettivi con arma da fuoco (girata e braccata), pur essendo praticabili in qualsiasi stagione, devono essere più frequenti nella stagione tardo invernale-primaverile, prima che il ricaccio vegetativo ne renda difficoltosa l'attuazione. Nel corso della stagione venatoria la programmazione degli interventi di controllo negli Istituti di protezione e nelle Aree protette regionali e provinciali deve essere coordinata con l'attività venatoria delle aree a caccia programmata limitrofe, con interventi concomitanti in zone attigue.

6. Rendicontazione

Le Province competenti per territorio trasmetteranno ogni anno alla Regione il programma di contenimento del cinghiale previsto dalla l.r. 9/2000. Unitamente al programma saranno altresì trasmessi, utilizzando lo strumento informatico della Banca dati faunistica regionale, le risultanze relative a**:**

- i dati relativi all'impatto del cinghiale sulle colture negli Istituti di protezione e nelle Aree protette regionali e provinciali;
- i dati relativi all'impatto del cinghiale sulla sicurezza stradale;
- il dato circa l'entità del controllo, inteso come numero di capi abbattuti, la localizzazione degli abbattimenti, il sesso e l'età dei soggetti;
- le tecniche di prelievo utilizzate.

Verifica

Ogni anno la Regione Piemonte verificherà l'efficacia delle strategie di controllo attuate mediante l'analisi dei dati a disposizione relativi all'andamento dell'impatto del cinghiale sulle colture e sugli incidenti stradali, all'entità del prelievo nel corso della stagione venatoria precedente e all'entità del contenimento numerico ai sensi della l.r. 9/2000

7.14 - CRITERI IN ORDINE AL RIPARTO, ALL'ACCERTAMENTO, ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

Per quanto attiene ai criteri per il riparto, l'accertamento e la liquidazione dei danni da fauna selvatica, si fa riferimento al Regolamento approvato con D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 e s.m.i.
Nelle aree della rete Natura 2000 sono inoltre previsti specifici risarcimenti ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 19 del 29/6/09.

7.15 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E ALLA RINNOVAZIONE FORESTALE CAUSATI DALLA FAUNA

CINGHIALE

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Foraggiamento

La grande appetibilità di alcuni alimenti, come per esempio la granella di mais per il cinghiale, può essere sfruttata per ricorrere a foraggiamenti mirati, con l'intento di spostare gli animali dalle colture oppure mantenendoli il più possibile presso le zone di rifugio. Il suo utilizzo deve comunque essere limitato al solo periodo di maturazione delle colture che si intendono preservare (es. maturazione lattea/cerosa del mais). Ogni altro impiego del foraggiamento è vietato. E' stato dimostrato che un chilogrammo di mais per cinghiale al giorno può ridurre del 70 % i danni sui cereali a maturazione lattea (VASSANT, 1997). E' preferibile spargere il mais lungo fasce larghe fino a 20 metri poiché, nel caso in cui si metta a disposizione l'alimento concentrandolo in un solo punto, come spesso accade per evidenti motivi di praticità, a causa dell'instaurarsi di fenomeni di competizione all'interno dei singoli gruppi o tra gruppi diversi, molti animali non riescono ad accedere al sito e si rivolgono comunque verso le colture. Un altro utile accorgimento consiste nell'interrare leggermente la granella in modo da trattenere sul sito i cinghiali per un tempo maggiore, obbligandoli a grufolare per nutrirsi. E' piuttosto difficile, in considerazione dei molteplici fattori che entrano in gioco (appetibilità della coltura, offerta trofica naturale, densità e struttura della popolazione presente, ecc.), definire con precisione la quantità di mais da utilizzare per unità di superficie. A fronte dell'onerosità di tale tipo di metodologia, occorre valutare attentamente l'opportunità di un suo eventuale utilizzo. Il foraggiamento dissuasivo ha una sicura valenza positiva nel caso in cui sia messo in atto contestualmente al contenimento degli animali per mezzo di recinzioni elettrificate.
Circa l'eventuale contributo del foraggiamento dissuasivo sull'incremento della prolificità delle scrofe, si segnala che da studi condotti in Francia (Vassant, 1997) non si è registrato un incremento numerico delle popolazioni nei distretti in cui si è proceduto a fornire alimento: un certo grado di cautela al riguardo è comunque d'obbligo, tenuto conto dell'estrema variabilità dei comportamenti della specie e delle difficoltà note nella rilevazione delle consistenze effettive. Tale misura deve essere adottata soltanto per il periodo strettamente necessario per tenere gli animali distanti dalle colture e non deve essere continuativo nel tempo, altrimenti si offre ai cinghiali una importante fonte trofica aggiuntiva (e non alternativa).

Colture a perdere

Il concetto che sta alla base di questa strategia è il medesimo del foraggiamento: sostanzialmente consiste nella messa a dimora di essenze appetite dagli animali in siti distanti dalle coltivazioni, preferibilmente all'interno di superfici boscate. La scarsa resa di queste coltivazioni, dovuta a condizioni di luce e fertilità del terreno non idonee, il ritardo con il quale giungono a maturazione rispetto alle colture che si intende tutelare e gli investimenti considerevoli che presuppongono rendono tuttavia le colture a perdere un'alternativa spesso poco efficace.

METODI PREVENTIVI DIRETTI

Repellenti chimici

Nonostante sul mercato vengano proposte varie tipologie di prodotti, la loro efficacia risulta essere buona soltanto per un breve periodo di tempo successivo alla loro applicazione. La diminuzione del

loro potere dissuasivo è dovuta all'azione degli agenti atmosferici e a una certa assuefazione degli animali. Questi prodotti possono essere suddivisi principalmente in due categorie: repellenti di origine naturale, ottenuti da estratti di varie ghiandole e organi animali, principalmente carnivori, e prodotti di sintesi. In entrambi i casi si procede applicando il repellente (generalmente un liquido) su corde tese lungo il perimetro o su stracci appesi.
Recentemente è stato messo a punto un sistema che sembra dotato di una maggiore efficacia: si tratta di utilizzare schiuma di poliuretano espanso impregnata di repellente da posizionare nei corridoi di passaggio dei cinghiali o lungo il perimetro dell'area da difendere. Tale metodologia, elaborata in Germania, sembra essere efficace per un periodo decisamente più lungo rispetto ai repellenti tradizionali (più di 6 mesi). Allo stato attuale non si dispone di dati relativi all'Italia, probabilmente a causa della difficoltà di reperire il prodotto sul mercato.

Sistemi acustici

Ne esistono di diverse tipologie: detonatori a salve (cannoncini), apparecchi sonori a frequenza variabile, registratori che diffondono i segnali di pericolo tipici della specie. Anche in questo caso l'efficacia è relativa poiché dopo pochi giorni si osservano i primi segni di assuefazione.

Sistemi visivi

Le stesse considerazioni di cui al punto precedente possono essere espresse sull'efficacia di questi sistemi di dissuasione.

Recinzioni meccaniche

Rappresentano sicuramente uno strumento efficace, ma il loro uso è limitato alla difesa diappezzamenti di piccole dimensioni, in considerazione del costo elevato, anche in termini di manodopera. La rete deve essere interrata ad una profondità di almeno 50 cm, per evitare che gli animali di grossa taglia la possano scalzare.

Recinzioni elettrificate

Alla luce di quanto descritto finora circa l'efficacia e il rapporto costi-benefici delle varie metodiche sperimentate per la prevenzione dei danni da ungulati, ed in particolare da cinghiali, le recinzioni elettrificate sono quelle che rispondono maggiormente alle esigenze di coloro che intendono preservare le loro coltivazioni. Per ottenere i risultati desiderati è di fondamentale importanza rispettare alcune regole basilari relative alla scelta dei materiali, alle condizioni di installazione, alla manutenzione e alla sorveglianza delle apparecchiature, ponendo particolare attenzione a questi ultimi due punti.

CERVIDI

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Repellenti chimici

Il ricorso alla dissuasione olfattiva e/o gustativa è stato ampiamente sperimentato per svariate specie animali, compresi anche il cervo e il capriolo, con risultati, almeno per alcune categorie, sicuramente più incoraggianti di quelli descritti precedentemente per il cinghiale. Generalmente i repellenti di tipo olfattivo devono la loro azione alla presenza di estratti biologici di urina di predatori di grossa taglia o allo sprigionarsi di composti presenti nella sostanza organica in decomposizione (SANTILLI *et al*., 2002). Queste sostanze vengono più frequentemente applicate direttamente sulle piante o sui frutti da difendere, che sono normalmente irrorati periodicamente con il prodotto diluito. Per

quanto riguarda la loro efficacia come repellenti applicati su stracci o corde per tenere lontani gli animali da una determinata area, si rimanda a quanto detto per il cinghiale.

Protezione delle singole piante

In commercio sono reperibili dei manicotti di materiale plastico o in rete (shelter) da apporre attorno al fusto delle giovani piante che si intende difendere dalla brucatura o dallo scortecciamento. Tali difese sono ovviamente efficaci nei primi stadi di sviluppo della pianta e vengono utilizzate soprattutto in occasione di impianti di specie arboree da legno.

Recinzione elettrificata

Quanto detto in precedenza circa l'utilizzo della recinzione elettrificata nei confronti del cinghiale è valido anche per il cervo e il capriolo: in questo caso bisogna però tenere in considerazione la capacità propria di questi animali di superare ostacoli verticali anche di altezza considerevole, soprattutto su terreno declive. Per ottenere una buona protezione si rende quindi necessario posizionare almeno quattro cavi a diverse altezze: 25, 50, 120 e 170 cm da terra. Ai fili è opportuno fissare delle strisce di plastica lunghe circa 60 cm (nastro da antinfortunistica): per ogni spazio tra due pali sono necessarie due strisce in alto e una inbasso. L'esperienza dirà se occorre variare l'altezza dei fili o aggiungere strisce di plastica.

Monitoraggio

La Regione Piemonte attua azioni di monitoraggio del patrimonio forestale per verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale e valutare l'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco. Qualora tale attività evidenzi situazioni di squilibrio che compromettono la rinnovazione, la Regione attiva specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica e al conseguimento dell'equilibrio faunistico. Sino al conseguimento di tale equilibrio, gli interventi selvicolturali possono essere oggetto di limitazioni con le modalità previste dal Regolamento Forestale."

AVIFAUNA

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Impedimento meccanico all'accesso delle coltivazioni

Impedire meccanicamente l'accesso dei selvatici alle colture rappresenta sicuramente il mezzo più efficace per difendersi dai danneggiamenti e ciò è vero per qualsiasi specie, ma, come già accennato quando si è trattato del cinghiale, tale metodo è da considerarsi particolarmente oneroso, sia in termini di manodopera che di spese di realizzazione. Nel caso dei corvidi si ricorre all'uso di reti con dimensione delle maglie non superiore a cm 5x5, le quali, per evidenti motivi pratici ed economici, possono essere impiegate solo per la difesa di alcuni tipi di coltivazioni, quali i frutteti, in cui il rapporto tra la dimensione della superficie coltivata e il valore della produzione giustifica la spesa dell'acquisto e della posa in opera: Per altre tipologie colturali tipicamente estensive come i cereali il ricorso a tale metodologia non risulta praticabile.

Dissuasori visivi

L'efficacia di quasi tutti i metodi dissuasivi, sia che si tratti di tipo visivo, sonoro o olfattivo, decresce rapidamente col passare del tempo, soprattutto se la loro azione è indirizzata nei confronti di specie particolarmente adattabili e di veloce apprendimento, come le cornacchie e le gazze, nelle quali

non tardano a manifestarsi fenomeni di assuefazione. Ne consegue che, in considerazione del breve lasso di tempo in cui tali metodi dimostrano di essere efficaci, il loro utilizzo dovrebbe essere limitato al solo periodo in cui le colture subiscono l'impatto dei selvatici.
In questi ultimi anni, studi mirati hanno permesso di mettere a punto sistemi di dissuasione visiva che si rilevano piuttosto efficaci, seppur con notevoli differenze da specie a specie e a condizione che siano utilizzati secondo i criteri descritti poc'anzi.
Il principio che sta alla base di molti di questi dissuasori consiste nel provocare una risposta di fuga delle prede a seguito del riconoscimento dei caratteri distintivi di un predatore, come quei dispositivi che ricordano, enfatizzandoli, gli occhi di un rapace notturno.
Sono stati utilizzati anche speciali aquiloni molto vistosi, ma la loro efficacia è documentata soprattutto nei confronti dagli storni; in commercio esistono anche riproduzioni fedeli di predatori.

Dissuasori acustici

Gli apparecchi esplodenti temporizzati (cannoncini dissuasori a gas propano) hanno trovato un uso piuttosto frequente in passato e sono attualmente ancora utilizzati, ma bisogna dire che la loro efficacia appare modesta, soprattutto per quelli che funzionano a cadenza regolare.
Recentemente sono stati messi in commercio dei dispositivi che diffondono per mezzo di altoparlanti i tipici richiami di paura e avvertimento (distress call), ma, come per alcuni dissuasori visivi, si dimostrano efficaci soprattutto verso specie molto gregarie come gli storni, mentre sui corvidi la loro efficacia è ancora da verificare.

METODI PREVENTIVI DIRETTI

Abbattimento con arma da fuoco

Le cornacchie e le gazze sono specie inserite tra quelle cacciabili ai sensi della vigente normativa, ma nei loro confronti la pressione venatoria ha un impatto mediamente poco significativo. In ogni caso, sia per le specie venabili che per quelle protette, i piani di contenimento sono programmati e attuati dalla Pubblica Amministrazione (in questo caso la Provincia) o dagliA.T.C. o C.A. su autorizzazione della Provincia stessa; in entrambi i casi è richiesto il parere dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).
Le metodologie indicate da questo Istituto prevedono sostanzialmente la cattura in vivo mediante apposite gabbie trappola e la successiva soppressione eutanasica degli individui catturati. In passato, e ancora oggi, in alcuni contesti è praticato lo sparo al nido durante la stagione riproduttiva: tale pratica deve prevedere l'involo dell'animale a seguito della percussione della pianta, in modo da permetterne una sicura identificazione ed evitare l'abbattimento di specie protette che possono sfruttare i nidi di corvidi per la riproduzione, come ad esempio il gufo comune.
Può essere utilizzato, qualora autorizzato dall'I.S.P.R.A., anche il prelievo con arma da fuoco da postazioni fisse e l'uso di stampi o richiami visivi.

Cattura e soppressione eutanasica

Gli strumenti utilizzati per la cattura dei corvidi consistono essenzialmente in due tipi di gabbie-trappola: la gabbia tipo "Larsen", per la cattura delle gazze e cornacchie, e la gabbia tipo "letter-box", utilizzata nei confronti delle cornacchie. Il principio che sta alla base del funzionamento di questi dispositivi sfrutta la territorialità tipica di queste specie e il conseguente potere attrattivo degli zimbelli nei confronti dei soggetti territoriali. In entrambi casi si stabulano uno o più soggetti della specie che si intende controllare all'interno della gabbia (zimbello), adeguatamente nutriti e abbeverati: la loro presenza fa in modo che i soggetti liberi si avvicinino per scacciarli, azionando un sistema di chiusura automatico (Larsen) o non trovando più la via di uscita, con un funzionamento simile a quello di una nassa (letter-box). Se correttamente utilizzate, questo tipo di gabbie trappola dimostrano una notevole efficacia e selettività (Cocchi, 2001)**:**

- efficacia gabbia Larsen: fino a 0,7 gazze/trappola/giorno;

- efficacia gabbia letter-box: 0,3 cornacchie/trappola/giorno;
- selettività d'azione: 1 - 2 % catture di specie non bersaglio.

Si comprende quindi che l'impatto di questi strumenti sulla restante fauna è praticamente nullo. E' importante comunque sottolineare come la loro efficacia sia strettamente legata ad un corretto utilizzo ed è necessario tener conto di alcuni importanti fattori nel momento in cui si decide di optare per questa metodologia**:**

- il loro utilizzo deve essere concentrato soprattutto nel periodo riproduttivo;
- devono essere posizionate nei pressi dei siti riproduttivi;
- si deve assicurare allo zimbello costante rifornimento di cibo e acqua;
- le gabbie devono essere visitate almeno una volta al giorno.

Qualora non si fosse nella condizione di disporre di un richiamo vivo si possono attirare i corvidi all'interno delle gabbie con delle esche (uova, mais, scarti di macellazione di pollame, ecc.). Da quanto detto sinora si può facilmente intuire che questi metodi, pur rivelandosi sicuramente efficaci, necessitano di un impegno in termini di ore/uomo non indifferente e, soprattutto, continuativo nel tempo.
Occorre inoltre precisare che, ai sensi della normativa vigente, la cattura di fauna selvatica per mezzo di gabbie non si configura come attività venatoria, ma come attività di controllo e come tale viene autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Ne consegue che ogni gabbia deve essere immatricolata e l'attività deve essere svolta da operatori nominativamente individuati, ai quali è richiesta la rendicontazione dei risultati ottenuti.

7.16 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E ALLA RINNOVAZIONE FORESTALE CAUSATI DALLA FAUNA

CINGHIALE

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Foraggiamento

La grande appetibilità di alcuni alimenti, come per esempio la granella di mais per il cinghiale, può essere sfruttata per ricorrere a foraggiamenti mirati, con l'intento di spostare gli animali dalle colture oppure mantenendoli il più possibile presso le zone di rifugio. Il suo utilizzo deve comunque essere limitato al solo periodo di maturazione delle colture che si intendono preservare (es. maturazione lattea/cerosa del mais). Ogni altro impiego del foraggiamento è vietato. E' stato dimostrato che un chilogrammo di mais per cinghiale al giorno può ridurre del 70 % i danni sui cereali a maturazione lattea (VASSANT, 1997).
E' preferibile spargere il mais lungo fasce larghe fino a 20 metri poiché, nel caso in cui si metta a disposizione l'alimento concentrandolo in un solo punto, come spesso accade per evidenti motivi di praticità, a causa dell'instaurarsi di fenomeni di competizione all'interno dei singoli gruppi o tra gruppi diversi, molti animali non riescono ad accedere al sito e si rivolgono comunque verso le colture. Un altro utile accorgimento consiste nell'interrare leggermente la granella in modo da trattenere sul sito i cinghiali per un tempo maggiore, obbligandoli a grufolare per nutrirsi. E' piuttosto difficile, in considerazione dei molteplici fattori che entrano in gioco (appetibilità della coltura, offerta trofica naturale, densità e struttura della popolazione presente, ecc.), definire con precisione la quantità di mais da utilizzare per unità di superficie.
A fronte dell'onerosità di tale tipo di metodologia, occorre valutare attentamente l'opportunità di un suo eventuale utilizzo. Il foraggiamento dissuasivo ha una sicura valenza positiva nel caso in cui sia messo in atto contestualmente al contenimento degli animali per mezzo di recinzioni elettrificate.
Circa l'eventuale contributo del foraggiamento dissuasivo sull'incremento della prolificità delle scrofe, si segnala che da studi condotti in Francia (Vassant, 1997) non si è registrato un incremento numerico delle popolazioni nei distretti in cui si è proceduto a fornire alimento: un certo grado di cautela al riguardo è comunque d'obbligo, tenuto conto dell'estrema variabilità dei comportamenti della specie e delle difficoltà note nella rilevazione delle consistenze effettive. Tale misura deve essere adottata soltanto per il periodo strettamente necessario per tenere gli animali distanti dalle colture e non deve essere continuativo nel tempo, altrimenti si offre ai cinghiali una importante fonte trofica aggiuntiva (e non alternativa).

Colture a perdere

Il concetto che sta alla base di questa strategia è il medesimo del foraggiamento: sostanzialmente consiste nella messa a dimora di essenze appetite dagli animali in siti distanti dalle coltivazioni, preferibilmente all'interno di superfici boscate. La scarsa resa di queste coltivazioni, dovuta a condizioni di luce e fertilità del terreno non idonee, il ritardo con il quale giungono a maturazione rispetto alle colture che si intende tutelare e gli investimenti considerevoli che presuppongono rendono tuttavia le colture a perdere un'alternativa spesso poco efficace.

METODI PREVENTIVI DIRETTI

Repellenti chimici

Nonostante sul mercato vengano proposte varie tipologie di prodotti, la loro efficacia risulta essere

buona soltanto per un breve periodo di tempo successivo alla loro applicazione. La diminuzione del loro potere dissuasivo è dovuta all'azione degli agenti atmosferici e a una certa assuefazione degli animali. Questi prodotti possono essere suddivisi principalmente in due categorie: repellenti di origine naturale, ottenuti da estratti di varie ghiandole e organi animali, principalmente carnivori, e prodotti di sintesi. In entrambi i casi si procede applicando il repellente (generalmente un liquido) su corde tese lungo il perimetro o su stracci appesi.
Recentemente è stato messo a punto un sistema che sembra dotato di una maggiore efficacia: si tratta di utilizzare schiuma di poliuretano espanso impregnata di repellente da posizionare nei corridoi di passaggio dei cinghiali o lungo il perimetro dell'area da difendere. Tale metodologia, elaborata in Germania, sembra essere efficace per un periodo decisamente più lungo rispetto ai repellenti tradizionali (più di 6 mesi). Allo stato attuale non si dispone di dati relativi all'Italia, probabilmente a causa della difficoltà di reperire il prodotto sul mercato.

Sistemi acustici

Ne esistono di diverse tipologie: detonatori a salve (cannoncini), apparecchi sonori a frequenza variabile, registratori che diffondono i segnali di pericolo tipici della specie. Anche in questo caso l'efficacia è relativa poiché dopo pochi giorni si osservano i primi segni di assuefazione.

Sistemi visivi

Le stesse considerazioni di cui al punto precedente possono essere espresse sull'efficacia di questi sistemi di dissuasione.

Recinzioni meccaniche

Rappresentano sicuramente uno strumento efficace, ma il loro uso è limitato alla difesa diappezzamenti di piccole dimensioni, in considerazione del costo elevato, anche in termini di manodopera. La rete deve essere interrata ad una profondità di almeno 50 cm, per evitare che gli animali di grossa taglia la possano scalzare.

Recinzioni elettrificate

Alla luce di quanto descritto finora circa l'efficacia e il rapporto costi-benefici delle varie metodiche sperimentate per la prevenzione dei danni da ungulati, ed in particolare da cinghiali, le recinzioni elettrificate sono quelle che rispondono maggiormente alle esigenze di coloro che intendono preservare le loro coltivazioni.
Per ottenere i risultati desiderati è di fondamentale importanza rispettare alcune regole basilari relative alla scelta dei materiali, alle condizioni di installazione, alla manutenzione e alla sorveglianza delle apparecchiature, ponendo particolare attenzione a questi ultimi due punti.

CERVIDI

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Repellenti chimici

Il ricorso alla dissuasione olfattiva e/o gustativa è stato ampiamente sperimentato per svariate specie animali, compresi anche il cervo e il capriolo, con risultati, almeno per alcune categorie, sicuramente più incoraggianti di quelli descritti precedentemente per il cinghiale. Generalmente i repellenti di tipo olfattivo devono la loro azione alla presenza di estratti biologici di urina di predatori di grossa taglia o allo sprigionarsi di composti presenti nella sostanza organica in decomposizione (SANTILLI *et al.*, 2002). Queste sostanze vengono più frequentemente applicate direttamente sulle piante o sui

frutti da difendere, che sono normalmente irrorati periodicamente con il prodotto diluito. Per quanto riguarda la loro efficacia come repellenti applicati su stracci o corde per tenere lontani gli animali da una determinata area, si rimanda a quanto detto per il cinghiale.

Protezione delle singole piante

In commercio sono reperibili dei manicotti di materiale plastico o in rete (shelter) da apporre attorno al fusto delle giovani piante che si intende difendere dalla brucatura o dallo scortecciamento. Tali difese sono ovviamente efficaci nei primi stadi di sviluppo della pianta e vengono utilizzate soprattutto in occasione di impianti di specie arboree da legno.

Recinzione elettrificata

Quanto detto in precedenza circa l'utilizzo della recinzione elettrificata nei confronti del cinghiale è valido anche per il cervo e il capriolo: in questo caso bisogna però tenere in considerazione la capacità propria di questi animali di superare ostacoli verticali anche di altezza considerevole, soprattutto su terreno declive. Per ottenere una buona protezione si rende quindi necessario posizionare almeno quattro cavi a diverse altezze: 25, 50, 120 e 170 cm da terra. Ai fili è opportuno fissare delle strisce di plastica lunghe circa 60 cm (nastro da antinfortunistica): per ogni spazio tra due pali sono necessarie due strisce in alto e una inbasso. L'esperienza dirà se occorre variare l'altezza dei fili o aggiungere strisce di plastica.

Monitoraggio

La Regione Piemonte attua azioni di monitoraggio del patrimonio forestale per verificare l'equilibrio tra le componenti dell'ecosistema forestale e valutare l'incidenza dei danni causati dalla fauna selvatica nei confronti della rinnovazione e delle fasi giovanili del bosco. Qualora tale attività evidenzi situazioni di squilibrio che compromettono la rinnovazione, la Regione attiva specifiche iniziative, programmi di intervento e progetti finalizzati al contenimento dei danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica e al conseguimento dell'equilibrio faunistico. Sino al conseguimento di tale equilibrio, gli interventi selvicolturali possono essere oggetto di limitazioni con le modalità previste dal Regolamento Forestale."

AVIFAUNA

METODI PREVENTIVI INDIRETTI

Impedimento meccanico all'accesso delle coltivazioni

Impedire meccanicamente l'accesso dei selvatici alle colture rappresenta sicuramente il mezzo più efficace per difendersi dai danneggiamenti e ciò è vero per qualsiasi specie, ma, come già accennato quando si è trattato del cinghiale, tale metodo è da considerarsi particolarmente oneroso, sia in termini di manodopera che di spese di realizzazione.Nel caso dei corvidi si ricorre all'uso di reti con dimensione delle maglie non superiore a cm 5x5, le quali, per evidenti motivi pratici ed economici, possono essere impiegate solo per la difesa di alcuni tipi di coltivazioni, quali i frutteti, in cui il rapporto tra la dimensione della superficie coltivata e il valore della produzione giustifica la spesa dell'acquisto e della posa in opera: Per altre tipologie colturali tipicamente estensive come i cereali il ricorso a tale metodologia non risulta praticabile.

Dissuasori visivi

L'efficacia di quasi tutti i metodi dissuasivi, sia che si tratti di tipo visivo, sonoro o olfattivo, decresce rapidamente col passare del tempo, soprattutto se la loro azione è indirizzata nei confronti di

specie particolarmente adattabili e di veloce apprendimento, come lecornacchie e le gazze, nelle quali non tardano a manifestarsi fenomeni di assuefazione. Ne consegue che, in considerazione del breve lasso di tempo in cui tali metodi dimostrano di essere efficaci, il loro utilizzo dovrebbe essere limitato al solo periodo in cui le colture subiscono l'impatto dei selvatici.
In questi ultimi anni, studi mirati hanno permesso di mettere a punto sistemi di dissuasione visiva che si rilevano piuttosto efficaci, seppur con notevoli differenze da specie a specie e a condizione che siano utilizzati secondo i criteri descritti poc'anzi.
Il principio che sta alla base di molti di questi dissuasori consiste nel provocare una risposta di fuga delle prede a seguito del riconoscimento dei caratteri distintivi di un predatore, come quei dispositivi che ricordano, enfatizzandoli, gli occhi di un rapace notturno. Sono stati utilizzati anche speciali aquiloni molto vistosi, ma la loro efficacia è documentata soprattutto nei confronti dagli storni; in commercio esistonoanche riproduzioni fedeli di predatori.

Dissuasori acustici

Gli apparecchi esplodenti temporizzati (cannoncini dissuasori a gas propano) hanno trovato un uso piuttosto frequente in passato e sono attualmente ancora utilizzati, ma bisogna dire che la loro efficacia appare modesta, soprattutto per quelli che funzionano a cadenza regolare.
Recentemente sono stati messi in commercio dei dispositivi che diffondono per mezzo di altoparlanti i tipici richiami di paura e avvertimento (distress call), ma, come per alcuni dissuasori visivi, si dimostrano efficaci soprattutto verso specie molto gregarie come gli storni, mentre sui corvidi la loro efficacia è ancora da verificare.

METODI PREVENTIVI DIRETTI

Abbattimento con arma da fuoco

Le cornacchie e le gazze sono specie inserite tra quelle cacciabili ai sensi della vigente normativa, ma nei loro confronti la pressione venatoria ha un impatto mediamente poco significativo. In ogni caso, sia per le specie venabili che per quelle protette, i piani di contenimento sono programmati e attuati dalla Pubblica Amministrazione (in questo caso la Provincia) o dagliA.T.C. o C.A. su autorizzazione della Provincia stessa; in entrambi i casi è richiesto il parere dell'I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.).
Le metodologie indicate da questo Istituto prevedono sostanzialmente la cattura in vivo mediante apposite gabbie trappola e la successiva soppressione eutanasica degli individui catturati. In passato, e ancora oggi, in alcuni contesti è praticato lo sparo al nido durante la stagione riproduttiva: tale pratica deve prevedere l'involo dell'animale a seguito della percussione della pianta, in modo da permetterne una sicura identificazione ed evitare l'abbattimento di specie protette che possono sfruttare i nidi di corvidi per la riproduzione, come ad esempio il gufo comune. Può essere utilizzato, qualora autorizzato dall'I.S.P.R.A., anche il prelievo con arma da fuoco da postazioni fisse e l'uso di stampi o richiami visivi.

Cattura e soppressione eutanasica

Gli strumenti utilizzati per la cattura dei corvidi consistono essenzialmente in due tipi di gabbie-trappola: la gabbia tipo "Larsen", per la cattura delle gazze e cornacchie, e la gabbia tipo "letter-box", utilizzata nei confronti delle cornacchie. Il principio che sta alla base del funzionamento di questi dispositivi sfrutta la territorialità tipica di queste specie e il conseguente potere attrattivo degli zimbelli nei confronti dei soggetti territoriali.
In entrambi casi si stabulano uno o più soggetti della specie che si intende controllare all'interno della gabbia (zimbello), adeguatamente nutriti e abbeverati: la loro presenza fa in modo che i soggetti liberi si avvicinino per scacciarli, azionando un sistema di chiusura automatico (Larsen) o non trovando più la via di uscita, con un funzionamento simile a quello di una nassa (letter-box). Se correttamente utilizzate, questo tipo di gabbie trappola dimostrano una notevole efficacia e selettività (COCCHI, 2001)**:**

- efficacia gabbia Larsen: fino a 0,7 gazze/trappola/giorno;
- efficacia gabbia letter-box: 0,3 cornacchie/trappola/giorno;
- selettività d'azione: 1-2% catture di specie non bersaglio.

Si comprende quindi che l'impatto di questi strumenti sulla restante fauna è praticamente nullo. E' importante comunque sottolineare come la loro efficacia sia strettamente legata ad un corretto utilizzo ed è necessario tener conto di alcuni importanti fattori nel momento in cui si decide di optare per questa metodologia**:**

- il loro utilizzo deve essere concentrato soprattutto nel periodo riproduttivo;
- devono essere posizionate nei pressi dei siti riproduttivi;
- si deve assicurare allo zimbello costante rifornimento di cibo e acqua;
- le gabbie devono essere visitate almeno una volta al giorno.

Qualora non si fosse nella condizione di disporre di un richiamo vivo si possono attirare i corvidi all'interno delle gabbie con delle esche (uova, mais, scarti di macellazione di pollame, ecc.). Da quanto detto sinora si può facilmente intuire che questi metodi, pur rivelandosi sicuramente efficaci, necessitano di un impegno in termini di ore/uomo non indifferente e, soprattutto, continuativo nel tempo. Occorre inoltre precisare che, ai sensi della normativa vigente, la cattura di fauna selvatica per mezzo di gabbie non si configura come attività venatoria, ma come attività di controllo e come tale viene autorizzata dalla Provincia competente per territorio. Ne consegue che ogni gabbia deve essere immatricolata e l'attività deve essere svolta da operatori nominativamente individuati, ai quali è richiesta la rendicontazione dei risultati ottenuti.

7.17 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA PREVENZIONE DEI SINISTRI STRADALI CON IL COINVOLGIMENTO DI FAUNA SELVATICA

L'incremento numerico delle popolazioni di alcune specie di ungulati in Piemonte, la particolare orografia di buona parte del territorio regionale e la notevole estensione e distribuzione della rete viaria hanno determinato in questi ultimi anni un sensibile aumento dei sinistri stradali causati dall'impatto con la fauna selvatica, in particolar modo cinghiali e caprioli. La Regione Piemonte, con la l.r. 9/2000, ha previsto, oltre alle misure straordinarie per la mitigazione dei danni da cinghiale alle colture, anche la creazione di un fondo per l'indennizzo dei danni a seguito di incidenti stradali da fauna selvatica ungulata. La possibilità di accedere a tale indennizzo ha provocato un aumento delle segnalazioni dei sinistri e il fenomeno, seppur largamente sottostimato, è risultato maggiormente monitorato rispetto al passato. La sospensione dell'indennizzo è sicuramente una delle cause della diminuzione delle segnalazioni che sta avvenendo.
La descrizione del fenomeno e la conseguente analisi dei dati è riportata nella parte tematica del presente Piano, mentre per quanto concerne le misure di mitigazione si rimanda a quanto contenuto nei due studi "*Fauna selvatica ed infrastrutture lin*eari" ed "*Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica in Piemonte***"**, realizzati dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dall'Arpa Piemonte e pubblicati nel 2005 e nel 2007.
L'efficacia e la realizzabilità delle misure di mitigazione dipende dal momento in cui si intende metterle in atto, cioè se si vuole mitigare una situazione già in essere su una struttura viaria esistente oppure se si interviene nella fase di progettazione di un'opera che sarà realizzata ex novo.
Le possibilità di intervenire su una struttura già esistente sono infatti notevolmente inferiori rispetto a quelle attuabili nel corso di realizzazione di una strada, sia per motivi progettuali, sia per cause meramente economiche.
L'attuazione di adeguati interventi di prevenzione è spesso impossibile per gli alti costi derivanti dalle necessarie modificazioni strutturali delle strade esistenti, che in genere sono state progettate con criteri non attinenti alla mitigazione dell'impatto tra veicoli e fauna selvatica.
Lo sviluppo delle misure di mitigazione deve essere inoltre compatibile con il Codice della Strada vigente.Possono essere comunque messi in atto alcuni accorgimenti che, se ben localizzati, possono ridurre in modo considerevole i sinistri o limitarne gli effetti.
Nel caso di strutture viarie ancora da realizzare, la loro interazione con le popolazioni di ungulati presenti sul territorio interessato rappresenta (o dovrebbe rappresentare) uno degli elementi fondamentali da prendere in considerazione nel corso della pianificazione del tracciato e della progettazione dell'infrastruttura. La scelta del tracciato deve essere effettuata anche in considerazione del numero e della tipologia dei corridoi ecologici interferiti, che devono essere indagati anche utilizzando i dati derivanti da puntuali e preventive ricognizioni faunistiche. Il progetto della nuova infrastruttura dovrà inoltre prevedere la realizzazione di idonei manufatti funzionali alla mitigazione del fenomeno.

7.18 - INDICAZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI.

FINALITÀ

Nei territori pianeggianti, caratterizzati da agricoltura intensiva ed eccessiva semplificazione degli habitat, si rendono necessari interventi di miglioramento ambientale che devono tendere ad incrementare in modo significativo l'eterogeneità ambientale, puntando soprattutto sulla ricostituzione e sul ripristino di zone di vegetazione naturale con elevata complessità strutturale, distribuite a mosaico tra le aree coltivate. Un altro obiettivo consiste nell'aumentare la diversità colturale riducendo le dimensioni dei blocchi monoculturali, oltre al ripristino di elementi a copertura vegetale permanente quali siepi, filari, cespuglieti e boschi, i quali contribuiscono ad accrescere la capacità portante del territorio per tutte le specie di fauna selvatica.
Nei territori della fascia collinare e pedemontana, caratterizzati da un'agricoltura basata su tecniche più tradizionali, la banalizzazione ambientale è meno accentuata rispetto alla pianura: in questo caso gli interventi di miglioramento ambientale devono essere rivolti prevalentemente al mantenimento e al ripristino dei metodi colturali tradizionali e alla riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sulla fauna.
I miglioramenti ambientali devono essere comunque realizzati tenendo conto delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Paesaggistico Regionale (adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) in relazione agli obiettivi individuati nel progetto strategico "Rete di valorizzazione ambientale orientata sia al miglioramento funzionale della rete ecologica sia al potenziamento delle reti di fruizione dei sistemi di siti di interesse naturale e culturale" previsto nello stesso PPR all'art. n. 42 "Rete ecologica, storico – culturale e fruitivi" e all'art. n. 44 "Progetti e programmi strategici".

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Aree di pianura

a. Colture per l'alimentazione della piccola fauna.
L'obiettivo di questo tipo di interventi è quello di fornire adeguate fonti trofiche alla fauna selvatica soprattutto nei periodi critici dell'anno, oltre ad aumentare la varietà ambientale incrementando l'indice ecotonale e il grado di biodiversità. Devono essere previste semine primaverili o autunnali di graminacee e/o leguminose allo scopo di essere lasciate in loco per i 12 mesi successivi a disposizione della fauna selvatica, privilegiando le specie che si differenziano da quelle presenti nell'ambiente circostante, soprattutto per quanto concerne il periodo di semina, in modo da assicurare fonti trofiche costanti nel corso dell'anno. A titolo indicativo vengono di seguito riportate le specie per le colture a semina primaverile, per le quali occorre prevedere la semina contemporanea di almeno due essenze: mais, sorgo, frumento, avena, miglio, soia, orzo, girasole, panico, veccia. Le colture a semina autunno-vernina sono costituite da graminacee o leguminose o miscugli di questi (leguminosa + foraggera): frumento, orzo, segale, farro, avena, loietto, pisello proteico, erba medica, trifoglio, colza, cavolo da foraggio, grano saraceno. Gli appezzamenti interessati dalle colture a perdere non dovrebbero avere dimensioni troppo esigue, ad esempio inferiori a 1.000 mq, né troppo ampie, ad esempio superiori a4000 mq ed essere ben distribuiti sul territorio, tenendo conto di eventuali interferenti negativi (strade, abitazioni…) o positivi (ad esempio boschi o zone che offrano rifugio). In alternativa alla semine suddette si può programmare il rilascio di fasce coltivate, preferibilmente lungo il perimetro degli appezzamenti o a margine delle zone a copertura arborea o arbustiva.Possono essere previste anche colture a perdere di specie ortive, come il cavolo da foraggio, la rapa e il cavolfiore.Specie di interesse gestionale: fagiano, lepre, starna, pernice rossa, quaglia.

b. Creazione o mantenimento di fasce inerbite
L'intervento consiste nel mantenimento di fasce inerbite lungo canali di scolo, siepi, capezzagne e aree boscate: queste fasce devono essere mantenute o seminate con prevalenza di graminacee o

leguminose, ad un'altezza e con densità favorevoli alla fauna selvatica. L'estensione della superficie di ogni singola fascia non deve essere inferiore ai 5 metri di larghezza e 100 m di lunghezza e comunque non inferiore ai 500 mq. In queste aree non deve essere eseguita nessuna lavorazione che possa compromettere l'equilibrio ambientale e non devono essere utilizzati fitofarmaci e concimi granulari. Specie di valore gestionale interessate: lepre, fagiano, beccaccia, starna, pernice rossa, quaglia.

c. Aratura tardiva dei residui colturali

L'intervento consiste nell'aratura tardiva dei residui colturali dei cereali autunno-vernini e del mais. Evitando di procedere all'aratura nel periodo immediatamente successivo alla mietitura, mantenendo in loco le stoppie e i residui fino alla fine dell'inverno successivo, si consente la germinazione delle cariossidi rimaste sul terreno e la crescita della vegetazione spontanea, offrendo una importante fonte trofica per tutta la stagione fredda. Tale intervento risulta più efficace se attuato sugli appezzamenti a frumento, orzo o avena rispetto a quelli a mais, dal momento che quest'ultimi sono caratterizzati da una raccolta più tardiva (soprattutto nel caso del mais da granella) che non favorisce la colonizzazione della vegetazione spontanea. Specie target: lepre, fagiano.

d. Impianto di siepi, filari di alberi e piccoli boschetti

Questi interventi sono diretti alla creazione di siti di alimentazione, rifugio e riproduzione per molteplici specie, allo scopo di aumentare l'indice di ecotono delle aree di pianura fortemente utilizzate a fini agricoli. Occorre precisare che la riuscita di tali operazioni dipende dalla loro corretta progettazione, sia per quanto attiene la scelta delle specie da utilizzare, sia per i tempi e le modalità di impianto; tale progettazione deve essere affidata a tecnici operanti nel settore agro-forestale. Le specie da utilizzare, scelte rigorosamente tra quelle autoctone, devono assicurare un'adeguata copertura a livello del suolo ed offrire un buon apporto trofico grazie alla produzione di frutti e all'azione attrattiva nei confronti dell'entomofauna. Buoni risultati sono stati ottenuti con l'impianto di *Rosa canina, Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna.* L'estensione lineare delle siepi e dei filari deve essere compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 200 metri e devono essere mantenute delle fasce a inerbimento spontaneo di larghezza di almeno un metro per ogni lato, sfalciate almeno una volta l'anno in piena estate. Ogni 100 metri di siepe lineare devono essere impiantati 10 esemplari arborei, scelti tra specie autoctone a rapido accrescimento. Successivamente all'impianto devono essere assicurati i necessari interventi di manutenzione, irrigazione e controllo delle infestanti.Specie di valore gestionale interessate: lepre, fagiano, beccaccia, starna, pernice rossa, quaglia, avifauna minore.

e. Recupero e realizzazioni di punti d'acqua

L'intervento consiste nella creazione o nel recupero di risorgive, fontanili e sorgenti al fine di renderli fruibili da parte della fauna selvatica, avendo cura che la loro alimentazione sia continua in modo da assicurare la presenza d'acqua per tutto l'anno.Per facilitare l'accesso al punto d'acqua deve essere rimossa l'eventuale vegetazione arbustiva presente per una fascia di almeno 10 m e devono essere utilizzati materiali che rispettino le tipologie strutturali originarie. La profondità degli specchi d'acqua e la pendenza delle sponde non devono essere tali da impedirne l'utilizzo da parte delle varie specie. Specie di interesse gestionale coinvolte: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale.

f. Riduzione degli impatti delle operazioni agricole

Uno dei fattori che condiziona maggiormente la sopravvivenza della fauna selvatica nelle zone di pianura intensamente coltivate è rappresentato dall'esasperata meccanizzazione delle attività agricole, che porta ad una alta mortalità dei selvatici soprattutto nel periodo riproduttivo. Di seguito sono riportate alcune misure che possono mitigare in parte l'incidenza di queste tecniche**:**

- astensione dall'erpicatura, dal trattamento chimico e dallo sfalcio nei pioppeti, vigneti e frutteti; tale intervento prevede la sostituzione della discatura del terreno con lo sfalcio dell'erba nei mesi di agosto e settembre;
- utilizzo della barra di involo da applicarsi alla trattrice durante le operazioni di sfalcio;
- mantenimento della barra falciante ad un'altezza di almeno 15 cm dal suolo;
- esecuzione delle operazioni di falciatura e/o trebbiatura procedendo in senso centrifugo rispetto

al centro dell'appezzamento;
- rilascio di piccole porzioni di coltura in corrispondenza di eventuali nidi o covi individuati;
- riduzione dell'impiego di fitofarmaci, antiparassitari e concimi chimici.

Per incentivarle dovrebbero essere previsti adeguati interventi economici a favore degli agricoltori.

Aree pedemontane e montane

Le trasformazioni socio-economiche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni hanno portato ad un drastico spopolamento delle aree pedemontane e montane, con importanti modificazioni ambientali conseguenti all'abbandono delle tradizionali attività legate all'agricoltura e alla pastorizia. Tali modificazioni consistono innanzitutto in una ricolonizzazione delle zone coltivate e pascolate da parte della vegetazione spontanea, con una drastica diminuzione delle aree aperte a vantaggio delle superfici cespugliate e forestali. Gli interventi da attuare sono quindi rivolti al recupero parziale di quegli habitat che avevano favorito la presenza di tutte quelle specie che prediligono le colture cerealicole in quota e l'alternanza di aree aperte con aree boscate, quali la coturnice, il fagiano di monte e, nelle esposizioni favorevoli, anche la starna**:**

- ripristino di aree prative mediante sfalci regolari;
- creazione di raccolti a perdere mediante semina di cereali idonei come segale, orzo e avena;
- creazione di radure mediante trinciatura di alneti e rodoreti;
- impianto di arbusti e essenze arboree da frutto (nelle fasce altitudinali medio- basse);
- creazione e ripristino di punti d'acqua e abbeverata.

Tali interventi, comprensibilmente onerosi in termini economici e di manodopera, non dovrebbero avere caratteristiche di estemporaneità, ma dovrebbero essere attuati preferibilmente in distretti nei quali siano previsti programmi di recupero che coinvolgano più ambiti, *in primis* quello agricolo-zootecnico, e programmi finalizzati al ripristino delle realtà socio-economiche tipiche dell'ambiente alpino di un tempo.

Aree di collina

Le aree collinari della nostra Regione sono caratterizzate da una estrema varietà di tipologie ambientali, comprese tra le zone intensamente sfruttate e modificate dei distretti vitivinicoli alle aree scarsamente antropizzate e ricolonizzate dalla vegetazione spontanea. Come nel caso delle aree montane e pedemontane descritte in precedenza, le modificazioni ambientali indotte dall'uomo in questi ultimi decenni hanno portato ad una modificazione del panorama faunistico, compromettendo la presenza delle specie legate agli ambienti rurali in cui si praticava l'agricoltura con tecniche tradizionali. Anche in ampie aree collinari del Piemonte si è verificato il fenomeno dell'abbandono delle attività legate all'agricoltura con una conseguente ricolonizzazione da parte delle specie arbustive e arboree. Le specie di interesse gestionale tipiche di ambienti caratterizzati da una buona varietà di habitat e da una adeguata offerta alimentare (in particolar modo la starna e la pernice rossa) hanno subito un crollo demografico importante in conseguenza delle modificazioni suddette. Le misure di miglioramento ambientale rivolte al ripristino degli ambienti collinari originari sono in parte già state descritte nei due punti precedenti e sono finalizzate all'aumento dell'offerta trofica, mediante la semina di colture a perdere, in particolare cereali autunno- vernini, la semina di miscugli di graminacee e leguminose, l'impianto di specie arboree da frutto, la creazione di punti d'acqua, lo sfalcio regolare dei prati e la creazione di aree aperte mediante la trinciatura degli arbusti e della boscaglia di invasione.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La pianificazione degli interventi di miglioramento ambientale deve essere effettuata elaborando progetti pluriennali differenziati per le diverse tipologie di gestione (territori a caccia programmata, Z.R.C., Oasi di protezione, A.C.S., ecc.). L'elaborazione deve basarsi su una valutazione puntuale della diversificazione ambientale e colturale dell'area interessata, sull'individuazione delle particelle su cui si intende agire e su una quantificazione dei costi ai fini di una eventuale

corresponsione di contributi (in merito vedere il capitolo dedicato). A tale proposito, la pianificazione degli interventi non può assolutamente prescindere dall'individuazione dei proprietari e dalla verifica della loro effettiva disponibilità alla realizzazione del programma.
Al fine di procedere alla definizione delle priorità e degli ambiti su cui attuare tale pianificazione occorre fare riferimento all'analisi e alla valutazione della diversità ambientale, della frammentazione dell'uso del suolo e delle vocazionalità faunistica del territorio.
Sulla base dell'opportunità di attuazione di un particolare intervento rispetto ad un altro, potrà essere stabilita una definizione della priorità tra le varie tipologie, ponendo in risalto quelle categorie d'intervento ritenute prioritarie per il contesto territoriale in questione.
Una fase importante, spesso trascurata, è quella del riscontro dei risultati, che dovrebbe essere prevista già nel momento progettuale.

7.19 - CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI IN FAVORE DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI CHE SI IMPEGNINO ALLA TUTELA E AL RIPRISTINO DEGLI HABITAT

Riferimenti normativi

L'art. 10 della Legge 157/92 prevede "la riqualificazione delle risorse ambientali" ed il coordinamento dei piani provinciali, che, a loro volta, devono fissare i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura (comma 8 lettera g).
I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., d'intesa con i proprietari e i conduttori dei fondi, al fini di una migliore gestione del territorio di loro competenza, possono coordinare tali interventi attraverso programmi quinquennali.
Un ulteriore strumento per l'erogazione degli incentivi a favore del miglioramento degli habitat naturali è il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), il quale ad oggi è in fase di riprogrammazione per il periodo 2014-2020, ma che già nelle due precedenti programmazione prevedeva misure *ad hoc* per tali fini. Nella programmazione 2007-2013 sono state previste le seguenti azioni**:**

- Misura 214 - azione 214.7 - sottoazione 214.7/1 "*Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema*";
- Misura 214 - azione 214.7 - sottoazione 214.7/2 "*Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica*";
- Misura 214 - azione 214.7 - sottoazione 214.7/3 "*Fasce tampone inerbite*";
- Misura 216 "*Sostegno agli investimenti non produttivi*" - tipologia 1 "*Realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide*".

La nuova programmazione ripropone interventi simili al fine di una migliore gestione del territorio e della tutela degli habitat naturali e della fauna selvatica.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono richiedere tali contributi sono individuati ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della L. 157/92 . Per quanto riguarda gli aiuti del PSR i requisiti dei beneficiari saranno definiti nei relativi bandi.

Tipologie d'intervento

Le tipologie di intervento sono quelle previste nel capitolo specifico del presente Piano, al quale si rimanda.

Obblighi

Le condizioni per la corresponsione degli incentivi per il miglioramento degli habitat ai sensi della L. 157/92 sono definiti nei Piani faunistico-venatori provinciali ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera g). L'adesione alle azioni del PSR comporta il rispetto di specifici impegni secondo quanto indicato nel PSR stesso e nelle disposizioni applicative regionali. Nelle aree della rete "Natura 2000" (direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE) gli interventi devono essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Durata degli impegni

I beneficiari sono tenuti a sottoscrivere gli impegni per almeno 5 anni.

Progetti collettivi

Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, coordinati da soggetti pubblici o privati (ad esempio i comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.). Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla fauna selvatica e di corridoi ecologici.

7.20 - CRITERI PER LA GESTIONE FAUNISTICA E L'ATTIVITA' VENATORIA NEI SITI NATURA 2000

1. Le Oasi di protezione della fauna dovrebbero preferibilmente essere costituite nell'ambito dei Siti Natura 2000 individuati per la presenza di fauna omeoterma tutelata dalle direttive comunitarie per la conservazione della natura (direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE).
2. Nell'individuazione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), nel caso in cui queste siano localizzate all'interno di Siti Natura 2000, i Piani Faunistici Provinciali devono verificare la compatibilità di tali istituti con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti, per quanto riguarda la provenienza delle specie oggetto degli interventi, le modalità di ripopolamento e di cattura degli animali e la realizzazione delle azioni volte al ripristino e alla tutela degli habitat delle specie, in modo da evitare che si verifichino fenomeni di degrado degli habitat naturali e di perturbazione delle specie per cui i Siti sono stati designati.
3. All'interno dei S.I.C., delle Z.S.C. e delle Z.P.S. non possono essere individuate Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.), a meno che la valutazione d'incidenza rilevi l'assenza di interferenze di tale attività con le valenze naturalistiche che hanno portato all'individuazione di tali Siti.
4. L'individuazione di tali istituti deve essere effettuata con il coinvolgimento preventivo dei Comprensori Alpini e degli Ambiti Territoriali di Caccia, delle Organizzazioni Professionali Agricole, nonché delle associazioni venatorie, cinofile e ambientaliste.
5. L'individuazione delle Z.R.C. e delle Z.A.C. deve essere effettuata previo parere dei soggetti individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 19 del 29/6/09 (soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000).
6. La gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata ai soggetti e con le modalità previste dal comma 7 dell'art. 41 della legge regionale n. 19 del 29/6/09.
7. Nella redazione dei Piani faunistici-venatori si deve tenere conto delle previsioni di cui all'art. 47 della legge regionale 19 del 29/6/09.

7.21 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI E LORO UTILIZZAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

I **corridoi ecologici** sono definiti dalla L.R. 19/2009, art. 53, come "*aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della Rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche*". Sono veri e propri luoghi che svolgono funzioni di interscambio ecologico connesso soprattutto alla fauna.
Il concetto di rete ecologica nasce dalla constatazione che, in un contesto fortemente alterato dalla presenza antropica, la creazione e la tutela di elementi di connessione tra le aree naturali residue è una condizione essenziale per arrestare la perdita di biodiversità e per mantenere un certo grado di vitalità delle biocenosi esistenti.
La funzione di tali elementi di connessione è di consentire alla fauna spostamenti da una zona relitta ad un'altra, limitando quindi gli effetti della frammentazione degli habitat naturali sulla biodiversità: la loro funzionalità risulta massima in aree che sono già fortemente antropizzate, in quanto rappresentano passaggi chiave e vitali per la rete ecologica.
Poiché ogni specie (o gruppo di esse) mostra esigenze diverse, si possono distinguere corridoi ecologici con funzione e tipologia differente. E' quindi possibile fare previsioni attendibili sul valore e sulla funzionalità dei corridoi solo tenendo in considerazione la modalità di dispersione delle specie interessate. Gli elementi costitutivi di un sistema di reti ecologiche sono i seguenti**:**

- zone **serbatoio o sorgente** ("*core areas*"), formate dai luoghi naturali al cui interno le specie selvatiche sono in grado di espletare tutte le loro funzioni vitali;
- elementi del paesaggio, continui ("**corridoi ecologici**") o discontinui ("*stepping stones*"), che connettono le diverse zone serbatoio permettendo alle specie di muoversi sul territorio;
- zone **tampone** ("*buffer zone*"), che proteggono la rete ecologica, permettendo di evitare la degradazione ulteriore dei siti con elevata valenza ecologica.

Le reti ecologiche così strutturate permettono di conservare la biodiversità in un territorio trasformato, nelle quali i soggetti appartenenti alle singole popolazioni possono muoversi liberamente attraverso le aree di corridoio, rappresentando una possibilità di sopravvivenza per le numerose specie legate agli habitat in continua trasformazione.
In un territorio moderatamente trasformato ciascuna specie utilizza i diversi habitat favorevoli ad una o più funzioni del ciclo vitale.Quando questi habitat sono sufficientemente raggruppati per lo sviluppo di una popolazione stabile definiscono una *core area*. A partire da queste popolazioni "madri" possono svilupparsi popolazioni "figlie" in funzione dei flussi migratori e dell'esistenza di zone affini alla presenza della specie. I corridoi ecologici possono essere costituiti da uno spazio esteso senza ostacoli o da uno spazio limitato, ma con la presenza di strutture guida che fungono da rifugio in caso di pericolo, da risorsa alimentare in caso di necessità o semplicemente da quinta in un contesto di territorio seminaturale. Le modalità di funzionamento e il loro utilizzo da parte della fauna dipendono dalla qualità ambientale delle zone sorgenti e dalla funzionalità ecologica dei diversi corridoi.
Risulta quindi utile possedere una conoscenza circa la biodisponibilità del territorio e valutarne l'assetto. Esistono modelli predittivi, quali quelli sviluppati da Arpa Piemonte come strumento di supporto alla decisione nel settore della Valutazione d'Incidenza e della Valutazione d'Impatto Ambientale che, validati a livello sperimentale, potrebbero diventare un prezioso strumento gestionale. In assenza di una loro validazione si può utilmente far riferimento alla conoscenza del territorio e della fauna in esso presente, tenendo presenti i vantaggi e gli svantaggi che la costituzione dei corridoi possono comportare. Per la loro creazione si dovranno tenere presenti la specie o le specie da privilegiare ed i problemi che potrebbero scaturire da specie indesiderate nel particolare contesto ambientale. Le specie in difficoltà e quindi suscettibili di intervento sono descritte nel capitolo dedicato, così come quelle problematiche. La conoscenza delle rispettive esigenze e quella del territorio potranno consentire alle Province di effettuare le scelte più opportune. L'adozione del modello predittivo suddetto può rappresentare una buona opportunità per sperimentarlo. A livello regionale ha iniziato a lavorare un Gruppo di lavoro sulla Rete Ecologica Regionale che usufruisce degli apporti di tutti i settori coinvolti in tematiche ambientali per individuare le aree importanti per la biodiversità, la loro distribuzione sul territorio regionale e il loro livello di connessione, ma, al momento non sono disponibili dati utilizzabili ai fini del PFVR.

7.22 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE E PRINCIPALI FORME DI TUTELA

Individuazione delle principali direttrici di volo

I monitoraggi condotti in questi ultimi anni hanno permesso di valutare l'andamento generale dei movimenti migratori degli uccelli in Piemonte e di caratterizzare le principali direttrici di volo.
L'analisi delle ricatture di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Piemonte e di quelli inanellati in Piemonte e ripresi all'estero indica una direttrice generale di volo che da Nord-Est porta a Sud-Ovest durante la migrazione autunnale e contraria durante la migrazione primaverile.
La maggior parte delle province piemontesi confermano la direttrice prevalente da Nord-Est a Sud Sud-Ovest. Cuneo ed Alessandria presentanoanche dis crete componenti meridionali, mentre solo Verbania presenta una direttrice da nord-est che poi devia verso sud-est.

Confronto tra direttrici di volo e Aree protette

Buona parte delle aree di maggior importanza per le specie migratorie ricadono in aree protette dalla Regione Piemonte come Parchi o Riserve Naturali.
La sovrapposizione delle principali direttrici di volo, evidenziate dai monitoraggi succitati, con le Oasi di protezione, le Aree protette e i siti Natura 2000 (Z.P.S. e S.I.C.), permette tuttavia d'individuare le aree del Piemonte in cui potrebbero essere utili interventi finalizzati alla conservazione degli uccelli migratori. Questi interventi possono essere ricondotti sinteticamente a due tipologie d'azione**:**

- individuazione di aree in cui istituire zone di protezione;
- individuazione di settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o di creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori.

Censimento delle zone umide esistenti in Piemonte

La Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 definisce le "zone umide": per zone umide "s*i intendono distese di paludi, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata*".
Il censimento delle zone umide esistenti in Piemonte assume una particolare importanza ai fini della loro tutela e della loro gestione. Con D.G.R. n. 64-11892 del 28/7/09 la Direzione Agricoltura e la Direzione Ambiente sono state incaricate di effettuare un censimento ed una caratterizzazione delle aree umide presenti in Piemonte e di predisporre la cartografia e la banca dati relativa, che potranno essere successivamente aggiornate dalle Province.
Nel corso del 2010 e nei primi mesi del 2011, attraverso la raccolta di dati prodotti nell'ambito di differenti progetti precedentemente svolti a livello regionale e locale sulle zone umide piemontesi o presenti su basi cartografiche realizzate per scopi diversi sono stati realizzati: un inventario delle zone umide presenti sul territorio regionale "*Le zone umide del Piemonte*", una banca dati geografica, una cartografia di sintesi in scala 1:250 000 e di un servizio *web-GIS* per poter rendere disponibili i dati e le informazioni del censimento..

Individuazione di aree in cui istituire Oasi di protezione

Allo stadio delle conoscenze attuali, la distribuzione delle Oasi di protezione, delle Aree protette e dei siti Natura 2000 appare piuttosto omogenea sul territorio regionale; sono tuttavia evidenti alcuni "buchi" lungo le rotte interessate dal passaggio di migratori, in cui non sono presenti Istituti di protezione della fauna e dell'ambiente.
Tra i più evidenti vi è l'area relativa ai primi rilievi alpini della provincia di Cuneo. Questi sono seguiti da un gran numero di migratori, in particolare durante il passo autunnale. E' quindi importante la creazione di Oasi di protezione o di altri Istituti di protezione all'imbocco delle Valli Po, Varaita, Maira e Grana, nonché in alcune aree della Valle Stura di Demonte e della Valle Tanaro. Altre aree in provincia di Cuneo per le quali sarebbero utili azioni di tutela sono il fiume Stura tra il Comune di

Cuneo e la confluenza con il fiume Tanaro (Cherasco), zona in cui non sono presenti Istituti di protezione, ad esclusione della Z.P.S. delle zone umide di Fossano (IT1160056).
Per quanto riguarda le altre province, gli interventi potrebbero interessare le seguenti aree, in parte già tutelate da Z.P.S. o da altri Istituti di protezione**:**

- bassa valle dello Scrivia tra Tortona e la confluenza con il Po (Provincia di Alessandria);
- aree risicole del novarese.

Individuazione di settori in cui è prioritaria l'azione di mantenimento e/o creazione di habitat idonei per la sosta dei migratori

Le azioni di tutela degli uccelli migratori non devono interessare solo l'istituzione di Aree protette dove vietare o limitare l'attività venatoria, ma necessitano anche d'interventi finalizzati al miglioramento e al mantenimento di habitat idonei alla sosta ed alimentazione e alla limitazione dei fattori di criticità.
Tali interventi potranno interessare sia le zone di protezione istituite specificatamente per la tutela degli uccelli migratori, sia le Oasi di protezione individuate dai piani faunistico-venatori provinciali, i siti Natura 2000 (in particolare le Z.P.S.) e le Aree protette. Tra le zone prioritarie in cui attivare interventi di miglioramento e conservazione degli habitat vi sono**:**

- la pianura torinese-cuneese;
- l'area risicola del vercellese, in particolare nelle Z.P.S. attualmente individuate e nelle Oasi di protezione della fauna istituite dalla Provincia di Vercelli;
- l'area risicola del novarese;
- la pianura alessandrina.

In queste zone sono utili interventi di ripristino di habitat con la creazione di aree di sosta e di alimentazione per i migratori e la conservazione attiva delle zone ad alta naturalità già esistenti.

7.23 - MISURE PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULL'AMBIENTE.

Mitigazione dell'inquinamento ambientale da munizioni al piombo

Il piombo è un metallo pesante e inquinante presente nelle cartucce da caccia che può determinare effetti tossici, se ingerito, in particolare sugli uccelli acquatici. Questi uccelli si intossicano ingerendo i piombini che considerano ghiaia (indispensabile alla triturazione e alla successiva digestione degli alimenti contenuti nel loro gozzo). Il piombo disciolto passa nel sangue e avvelena l'uccello. A seconda della quantità di piombo ingerita, l'intossicazione si sviluppa più o meno rapidamente. Numerosi studi mostrano che la mortalità diventa molto rilevante a partire dall'ingestione di tre piombini.
La probabilità di ingerire pallini interessa soprattutto gli anatidi e gli uccelli che si nutrono di carogne e dipende rispettivamente dalla concentrazione di pallini sul fondo degli specchi o dei corsi d'acqua e dal numero di animali preda colpiti e non recuperati. Nell'ambito degli anatidi i piu' esposti sono quelli che si nutrono sul fondo (anatre tuffatrici), ma anche gli altri non ne sono immuni e la concentrazione piu' elevata di pallini riguarda gli appostamenti fissi (ad esempio le cosiddette tese o la caccia in botti). L'ingestione potrebbe inoltre essere condizionata dal diametro dei pallini, così come avviene per altri uccelli che, in genere, prediligono diametri proporzionali alla loro mole. Le forme di caccia praticate e la loro diffusione sul territorio sono quindi in grado di influenzare pesantemente le intossicazioni da piombo dovute all'assunzione dei pallini utilizzati per le munizioni.
Il divieto di uso di munizioni in piombo nelle aree umide incluse nelle *Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)* recepisce quanto previsto dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*, che detta norme per l'applicazione della Direttiva 79/409/CEE e per le misure di conservazione relative alle ZPS. Per quanto riguarda il divieto di impiego nelle altre aree, considerando il contesto faunistico-venatorio piemontese, ove si pratica in maniera predominante la caccia in forma vagante, non si riscontrano in genere situazioni che possano portare a concentrazioni rilevanti di questo metallo nell'ambiente.
Per quanto riguarda il rischio di saturnismo per "impallina mento" o, negli uccelli da preda, per ingestione di soggetti o visceri contaminati dal piombo presente nelle munizioni, i dati disponibili sono riferibili a contesti caratterizzati da una gestione faunistico-venatoria molto più pesante e permissiva di quella attuata in Piemonte. Pertanto, in assenza di dati scientificamente validi riferiti al territorio piemontese, ogni intervento restrittivo risulterebbe basato su criteri soggettivi non supportati da analisi oggettive. Si auspica che tali studi vengano condotti nei prossimi anni al fine di poter valutare la situazione epidemiologica e decidere le eventuali misure da adottare, qualora si rendesse necessario, per la sua mitigazione.
I proiettili senza piombo (ad es. in acciaio o rame) per fucili a canna rigata hanno un minore potere lesivo rispetto a quello delle munizioni con piombo e comportano un maggior rischio di ferimento e maggior pericolo di rimbalzi imprevedibili. Quest'ultimo punto rappresenta un rischio importante, considerando il sempre maggior impiego di armi a canna rigata, per il controllo di alcune specie di ungulati anche in zone di pianura.

Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE "Uccelli"

Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate dal D.M. 5 luglio 2007, sono vietati:

a) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate
b) dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
c) l'effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
d) l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva

79/409/CEE;

e) OMISSIS;

f) l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

g) l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da Zone di Ripopolamento e Cattura, o dai Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

h) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);

i) lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

j) la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

k) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

Rete Natura 2000

Ai sensi del comma 7 dell'art. 41 della Legge Regionale 19 del 29/6/09 "*Ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione*".

Aree percorse dal fuoco

Ai sensi del comma 1, art. 10 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", l'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è vietata per un periodo di dieci anni. A tal fine (comma 2, art. 10) i comuniprovvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi da incendi sul territorio di propria competenza; tale catasto è aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interdetti deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale.

Le Province devono menzionare, in sede di redazione dei Piani faunistico-venatori provinciali, le eventuali aree interdette all'attività venatoria ai sensi della legge succitata. Per l'individuazione delle aree percorse dagli incendi le Province possono avvalersi, oltre che degli specifici catasti comunali, anche dei dati, aggiornati annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per gli incendi che si dovessero verificare nel corso del periodo di validità dei Piano faunistico venatorio provinciale cogente, la relativa interdizione dell'attività venatoria sarà riportata sul calendario venatorio regionale

7.24 - GESTIONE DELLE ZONE CONTIGUE

La legge nazionale 394/2001Art. 32 stabilisce che nelle zone contigue l'attività venatoria è permessa, ma a determinate condizioni.
La L.R. 11 del 25/6/2013 individua tali condizioni e costituisce, al momento, il punto di riferimento per la gestione venatoria di tali aree.

7.25 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Convenzione di Parigi** (18 ottobre 1950) per la conservazione degli uccelli.
- **Convenzione di Ramsar** (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza internazionale.
- **Convenzione di Bonn** (23 giugno 1979) sulla conservazione e gestione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica.
- **Convenzione di Berna** (19 settembre 1979) sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale.
- **Convenzione delle Alpi di Salisburgo** (7 novembre 1991) sulla salvaguardia dell'ecosistema alpino.
- **Convenzione di Rio de Janeiro** (5 giugno 1992) sulla biodiversità.
- **Direttiva 79/409/CEE** concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Direttiva 92/43/CEE** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
- **Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici** - Febbraio 2008 - Commissione Europea.
- **•Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
- **Legge regionale 27 gennaio2000, n.9** "Misure straordinarie, ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, per il controllo dei cinghiali".
- **Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i.** "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".
- **Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19** "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*".
- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i**. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*".
- **D.M. 3 settembre 2002** "*Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000*".
- **Decreto 31 gennaio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013)** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/C*EE".
- **Decreto 31 gennaio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013)** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*".
- **Decreto 31 gennaio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013)** "*Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE*".
- **D.M. 19 giugno 2009** "*Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*".
- **D.M. 17 ottobre 2007** "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale*".